

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Nn. 261, 958 e 1019-A

## RELAZIONE DELLA 13<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

(RELATORE MONTRESORI)

Comunicata alla Presidenza il 6 agosto 1993

SUI

## DISEGNI DI LEGGE

Norme per l'istituzione e la disciplina della valutazione  
dell'impatto ambientale (n. 261)

d'iniziativa del senatore CHERCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 1992

---

Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale (n. 958)

presentato dal Ministro dell'ambiente

di concerto con il Ministro del tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 1993

---

Norme per l'applicazione della valutazione  
di impatto ambientale (n. 1019)

**d'iniziativa dei senatori PROCACCI, ROCCHI, MAISANO GRASSI  
e MOLINARI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 1993**

---

**INDICE**

Relazione .....	Pag.	5
Pareri:		
- della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	12
- della Giunta per gli affari delle Comunità europee ....	»	13
- della Commissione parlamentare per le questioni regionali .....	»	14
Testo proposto dalla Commissione .....	»	17
Disegno di legge n. 261, di iniziativa del senatore Cherchi ...	»	41
Disegno di legge n. 958, di iniziativa del Governo .....	»	54
Disegno di legge n. 1019, di iniziativa dei senatori Procacci ed altri .....	»	66



ONOREVOLI SENATORI. - L'approvazione del presente disegno di legge porrà termine alle inadempienze del nostro paese nei riguardi del recepimento della direttiva CEE n. 337 del 27 giugno 1985 (che assegnava agli Stati membri tre anni per adottare uno specifico procedimento amministrativo inteso a valutare le conseguenze dei danni ambientali di alcuni progetti di opere) ed insieme darà attuazione al comma 1 dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente (che prevedeva sei mesi di tempo per la presentazione al Parlamento di un disegno di legge per attuare la predetta direttiva comunitaria).

L'approvazione della disciplina della valutazione di impatto ambientale costituirà un momento importante per introdurre il concetto di diritto all'ambiente nel nostro ordinamento e porrà inoltre termine al continuo proliferare di disposizioni, spesso disorganiche, che in questi anni sono state emanate in modo molto parziale: tale disciplina si impone sia perchè necessitata dalla normativa CEE sia soprattutto perchè si è registrata nel paese una nuova coscienza ambientale e nei cittadini una domanda, sempre più pressante, di informazione e conoscenza sulle opere e sui progetti di rilevante impatto sull'ambiente, inteso correttamente come risorsa non riproducibile da salvaguardare ai fini di uno sviluppo sostenibile.

Le battaglie che l'opinione pubblica più avvertita ha compiuto contro l'esecuzione di alcune opere, prevalentemente pubbliche ma anche di iniziativa privata, rendono urgente l'approvazione di questo disegno di legge per rivedere più correttamente i procedimenti amministrativi e le procedure nell'interesse generale dei cittadini ed in particolare di una indispensabile politica di difesa e salvaguardia dell'ambiente e del territorio.

La valutazione di impatto ambientale deve essere uno strumento di ausilio per i processi decisionali sulla localizzazione delle opere e degli impianti; essa, altresì, dovrà, al più presto e per iniziativa soprattutto delle regioni, riguardare la pianificazione urbanistica in senso lato, che deve diventare pianificazione ambientale dell'uso corretto delle risorse a disposizione. La procedura in parola non può essere uno strumento politico per la risoluzione dei problemi (come è stato inteso in alcuni rapporti tra enti locali e grandi enti di Stato) ma deve costituire un sussidio indispensabile per una analisi tecnico-scientifica che sia in grado di valutare in anticipo, prima degli insediamenti e delle opere, i danni ambientali che possono prodursi.

Il procedimento di valutazione di impatto ambientale non può essere soltanto una scelta tra ciò che si può fare e ciò che non si può fare, ma deve essere un momento importante di partecipazione di una pluralità di soggetti alle decisioni fondamentali sulla salvaguardia dell'ambiente ed insieme dello sviluppo, decisioni che devono avvenire con reale trasparenza politica e amministrativa e con chiari procedimenti da parte degli organi che intervengono nelle varie fasi di proposta e realizzazione di opere ed impianti.

La problematica della valutazione di impatto ambientale ha dato luogo, in tutti i paesi e nella stessa Comunità europea, a rilevanti discussioni politiche sia per la sua introduzione sia per la sua applicazione in relazione alle opere da sottoporre al procedimento; la stessa Comunità europea ha impiegato cinque anni per l'emanazione della direttiva 85/337/CEE, che nasce dalla proposta della Commissione del 1980 ed aveva richiesto altri anni di studi preparatori.

L'introduzione della valutazione di impatto ambientale avviene, per la prima volta, negli Stati Uniti con la legge del 1° gennaio 1970, che conteneva disposizioni destinate ad impegnare il governo federale in una politica ambientale di vaste dimensioni ed introduceva, come scrive Norman Lee, «un processo per il quale un'azione che richiede di essere approvata da una pubblica autorità e che può produrre effetti rilevanti da un punto di vista ambientale, è sottoposta ad una sistematica valutazione ambientale i cui risultati sono presi in conto dalla pubblica autorità nel decidere se approvare o respingere l'azione proposta».

Successivamente altri paesi hanno introdotto la dichiarazione d'impatto: la Gran Bretagna nel 1971, il Canada nel 1973, la Germania nel 1975, l'Irlanda e la Francia nel 1976, mentre in Italia l'attuazione della direttiva CEE sulla valutazione di impatto ambientale è stata prevista per la prima volta, come già detto, dalla legge n. 349 del 1986, che ha attribuito tale competenza al Ministro dell'ambiente.

Nella relazione che accompagna il disegno di legge del Governo - Atto Senato n. 958 - sono indicati i provvedimenti intervenuti dal 1988 che hanno dato attuazione ad una disciplina transitoria prima, ed a parziali estensioni di applicazione della direttiva CEE successivamente; tali atti non hanno comunque impedito che il nostro paese fosse sottoposto a procedure di infrazione del trattato comunitario.

L'approvazione, da parte del Parlamento, di questo disegno di legge è pertanto urgente; la presente relazione accompagna ed illustra la proposta come è stata approvata dalla 13ª Commissione.

Nella XI legislatura sono stati presentati i seguenti disegni di legge in materia:

n. 261 del senatore Cherchi - «Norme per la istituzione e la disciplina della valutazione dell'impatto ambientale;

n. 958 del Governo - «Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale»;

n. 1019 dei senatori Procacci ed altri - «Norme per l'applicazione della valutazione d'impatto ambientale».

Dopo l'illustrazione dei tre disegni di legge e la discussione generale il relatore

ha proposto, in sede di replica, un nuovo testo base: esso partiva da quello del Governo, che è stato modificato tenendo conto degli altri disegni di legge, del dibattito nella Commissione e della necessità di semplificare la procedura prevista, realizzando una più rapida operatività delle norme.

Il testo che si propone all'Assemblea del Senato è quello unificato, dopo 13 sedute, dalla Commissione (che ha esaminato circa 130 emendamenti) con un giudizio largamente positivo e senza alcun voto contrario.

Il disegno di legge si compone di 18 articoli (più 2 tabelle allegate) suddivisi in sei capi:

capo I - Principi generali;

capo II - L'impatto ambientale dei piani e programmi;

capo III - Valutazione di impatto ambientale per i progetti di rilevanza nazionale;

capo IV - Valutazione di impatto ambientale per progetti di competenza regionale;

capo V - Progetti con impatti ambientali transfrontalieri - progetti per la cooperazione allo sviluppo;

capo VI - Norme transitorie e finali.

Il capo I (Principi generali), comprende 5 articoli.

L'articolo 1 (Finalità) indica le finalità del provvedimento in recepimento ed attuazione della direttiva CEE e ribadisce la natura di legge quadro della disciplina di valutazione di impatto ambientale; definisce inoltre le disposizioni da applicarsi anche da parte delle regioni fino all'emanazione di una propria legislazione conforme ai principi della legge. Si stabiliscono infine i criteri per l'individuazione dei progetti di competenza regionale.

L'articolo 2 (Oggetto della disciplina) definisce lo scopo della valutazione di impatto ambientale: essa è obbligatoria e vincolante e deve intervenire prima del rilascio dell'autorizzazione definitiva a rea-

lizzare il progetto e comunque prima dell'inizio dei lavori (commi 1 e 2). Ai commi 3 e 4 vengono indicati tutti i progetti da sottoporre alla valutazione di impatto ambientale. In pratica si perverrà ad una elencazione unica di progetti ed esattamente:

a) quelli dell'allegato A della presente legge che comprende: tutti i nove progetti dell'allegato I della direttiva 85/337/CEE (punti da 1 a 9 dell'allegato) per i quali la valutazione di impatto ambientale è obbligatoria; altri 14 progetti compresi nell'allegato II della direttiva sopra richiamata (punti da 10 a 23 dell'allegato) che sono già sottoposti a valutazione di impatto ambientale in base a provvedimenti legislativi intervenuti; nonché i progetti di grandi impianti di estrazione di litoidi in ambiente fluviale (punto 24, inserito dalla Commissione);

b) quelli appartenenti alle tipologie progettuali di cui allegato II della direttiva 85/337/CEE (ovviamente in aggiunta a quelli compresi nell'allegato A), che vengono individuati a seguito della fissazione di criteri e soglie limite da parte di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 90 giorni su proposta del Ministro dell'ambiente sentiti i ministri interessati.

Si otterrà, dopo il decreto sopra citato, un unico elenco di opere e progetti per i quali si dovrà procedere alla valutazione di impatto ambientale; in tal modo si adempie totalmente alla direttiva comunitaria che obbliga gli Stati membri a sottoporre a valutazione di impatto i progetti dell'allegato I e a determinare quelli dell'allegato II da sottoporre alla medesima procedura obbligatoria. In tal modo resta chiaramente fissato che, in linea di principio, sono sottoposti a valutazione i progetti di cui agli allegati I e II della direttiva (per questi ultimi soltanto quando le caratteristiche degli stessi richiedano una tale valutazione) non escludendo pertanto, *a priori*, una o più classi di progetti dal campo di applicazione della valutazione di impatto ambientale. Di questo il Ministro dell'ambiente

provvede ad informare la Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 85/337/CEE.

In questo elenco completo di opere da sottoporre obbligatoriamente a valutazioni di impatto ambientale vengono individuati, con un atto di indirizzo e di coordinamento adottato dal Consiglio dei ministri sentita la Conferenza tra Stato e Regioni di cui alla legge n. 400 del 1988, i progetti di rilevanza regionale, restando ovviamente gli altri di rilevanza nazionale. È questo uno dei «nodi» del provvedimento, oggetto di importanti interventi nella discussione, che la Commissione ritiene di aver risolto positivamente lasciandone la definitiva soluzione ad un corretto rapporto, successivo all'entrata in vigore della legge, tra lo Stato e i rappresentanti delle regioni, anche in considerazione delle strutture che gli organi statali e regionali sapranno darsi.

I restanti commi dell'articolo 2 riguardano: i progetti destinati alla difesa nazionale, dove è previsto il concerto del Ministro dell'ambiente; la esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale dei progetti di manutenzione ordinaria e ripristino e di quelli determinati da interventi urgenti a seguito di calamità naturali, restando in questo caso a carico del Ministro dell'ambiente mettere a disposizione del pubblico le necessarie informazioni e comunicare alla CEE le motivazioni della esclusione dalla procedura di impatto ambientale.

L'articolo 3 (Contenuto della valutazione di impatto ambientale) stabilisce quali effetti di un progetto bisogna valutare non solo sull'uomo, sulla flora e fauna, sul suolo, sulle acque, sul clima e sul paesaggio, ma anche sui beni materiali, sul patrimonio culturale, sociale e ambientale e quali norme bisogna applicare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

Al comma 3 viene istituita la commissione per la valutazione dell'impatto ambientale composta da venti membri, dieci dei quali esperti nelle materie ambientali e dieci nelle materie progettuali delle opere

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sottoposte a valutazione; si riconfermano per la presidenza, lo *status* giuridico e i compensi le disposizioni previste nella legge n. 67 del 1988 mentre in sede di prima applicazione della legge il Ministro si avvale della commissione istituita con la medesima legge. La commissione potrà avvalersi della consulenza di istituti di ricerca e universitari e dei servizi tecnici nazionali che possono designare, a richiesta del Ministro, esperti per partecipare ai lavori della commissione stessa; essa potrà inoltre sentire rappresentanti delle amministrazioni interessate al procedimento di valutazione di impatto ambientale.

L'articolo 4 (Soggetti del procedimento) definisce il committente, o l'autorità proponente, e l'autorità competente: assicura altresì la partecipazione dei soggetti legittimati ai sensi della legge n. 241 del 1990, nonchè di chiunque ne abbia interesse e sia in grado di fornire valutazioni sul piano scientifico e tecnico nella fase di inchiesta pubblica.

L'articolo 5 (Studio di impatto ambientale) e l'allegato B ivi richiamato contengono i dati, le analisi e le informazioni dello studio di impatto ambientale, che potranno essere integrati o modificati con decreto del Presidente della Repubblica, mentre con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 90 giorni, verranno definiti i contenuti e i requisiti tecnici degli studi di impatto ambientale. Viene altresì stabilito che l'autorità competente verifica la completezza dello studio di impatto ambientale e può richiedere una sola volta integrazioni al progetto; si stabilisce altresì che le tariffe per l'elaborazione dello studio sono determinate con decreto ministeriale, sentiti gli ordini professionali maggiormente interessati, e ciò per garantire tanto i committenti quanto i professionisti.

Il Capo II (L'impatto ambientale dei piani e programmi) comprende l'articolo 6 (Piani e programmi di rilievo nazionale) che obbliga a tener conto, nella predisposizione

di piani e programmi di lavori pubblici o di infrastrutture di carattere generale, della tutela, riequilibrio e valorizzazione ambientale nonchè della valutazione sulle risorse naturali e sull'uomo. Il Ministro dell'ambiente, prima di dare il concerto previsto dalla legge n. 349 del 1986, informa la commissione per la valutazione dell'impatto ambientale. Questa procedura è in sintonia con il paragrafo 5 dell'articolo 1 della direttiva 85/337/CEE che afferma che la direttiva non si applica ai progetti adottati nei dettagli mediante un atto legislativo nazionale specifico perchè gli obiettivi, incluso quello della disponibilità delle informazioni, sono ottenuti tramite la procedura legislativa.

Il Capo III (Valutazione di impatto ambientale per progetti di rilevanza nazionale) comprende 5 articoli. L'articolo 7 (Competenze e procedure per progetti di rilevanza nazionale) fissa le modalità per la presentazione del progetto di impatto ambientale - comma 1 - e i tempi riservati alla regione (90 giorni) ed al Ministro (120 giorni) per la valutazione della incidenza del progetto sull'ambiente e per l'emanazione del giudizio, espletato l'*iter* con il parere della commissione per la valutazione dell'impatto ambientale e con il risultato dell'inchiesta pubblica (comma 3).

Vengono inoltre - commi 6 e 7 - stabiliti i criteri per modifiche non sostanziali agli impianti esistenti: per questi può valere il *silenzio-esclusione dalla procedura qualora* la Commissione non si esprima entro 90 giorni.

Al comma 2 è previsto che il Ministro dell'ambiente acquisisca ai fini delle valutazioni di propria competenza tutte le determinazioni delle amministrazioni competenti in materia di protezione dei beni culturali e ambientali, di tutela dell'assetto idrogeologico, di rischio sismico e vulcanico, di inquinamento e di aree protette di cui alla legge n. 394 del 1991, mentre al comma 7 si prevede che lo stesso Ministro, per accelerare le procedure, possa indire conferenze di servizi ai sensi della legge n. 241 del 1990. I commi 4, 9 e 10 fissano le competenze dei



Ministri della marina mercantile, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per i beni culturali e ambientali.

La Commissione ha ritenuto opportuno stabilire - al comma 8 - che il Ministro dell'ambiente informa ogni dodici mesi il Parlamento circa lo stato di attuazione della legge nazionale e degli adeguamenti normativi regionali.

L'articolo 8 (Misure minime di pubblicità) stabilisce che, contestualmente all'invio del progetto comprendente lo studio di impatto ambientale al Ministro, il committente o l'autorità proponente provvedano alla pubblicazione, su un quotidiano a diffusione nazionale ed almeno sui due quotidiani più diffusi nella provincia o regione interessata, di un annuncio riguardante il progetto presentato (comprendente finalità, caratteristiche e dimensionamento) ed al deposito di una copia del progetto alla regione e alla provincia interessata ai fini della consultazione da parte della popolazione.

Un decreto del Ministro dell'ambiente indicherà le modalità e gli uffici per gli adempimenti di cui sopra, mentre il committente o l'autorità proponente avranno l'obbligo di realizzare materiali informativi di chiara comprensione al fine di facilitare la partecipazione delle comunità interessate.

L'articolo 9 (Informazioni presso le amministrazioni pubbliche e responsabile del procedimento) prevede la possibilità di accedere alle informazioni disponibili presso le amministrazioni pubbliche; il Ministro designerà, ai sensi della legge n. 241 del 1990, il responsabile del procedimento nonché i funzionari od esperti che possono intervenire per assistere a prove e verifiche sperimentali di modelli o operazioni non facilmente ripetibili e funzionali allo studio di impatto ambientale.

L'articolo 10 (Inchiesta pubblica) dispone che il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione e gli enti locali, apra un'inchiesta pubblica con le seguenti caratteristiche:

si svolge nel capoluogo di provincia dove sono ubicate le opere;

è condotta da un presidente nominato dal Ministro dell'ambiente, assistito da un esperto nominato dal presidente della regione e da uno nominato dal presidente della provincia;

il prefetto designa un funzionario della prefettura per le funzioni di segretario ed assicura, tramite i propri uffici, le funzioni di assistenza;

il Ministro dell'ambiente assicura idonea pubblicità per favorire i cittadini e le associazioni;

chiunque può fornire, nei tempi fissati, contributi di valutazione sul piano scientifico e tecnico con memorie scritte;

il presidente decide sull'ammissibilità delle memorie, nonché su audizioni aperte al pubblico con i presentatori di memorie e con le associazioni ambientaliste.

Gli enti locali partecipano all'inchiesta con deliberazioni, assunte a norma dei loro regolamenti, che devono essere inviate anche al Ministro dell'ambiente ed al presidente della regione; essi possono promuovere, entro 45 giorni, altre iniziative di partecipazione, con l'obbligo di presentare una memoria riassuntiva dei risultati raggiunti.

L'inchiesta pubblica deve chiudersi entro 90 giorni dall'annuncio dell'opera con l'invio al Ministro delle memorie, dei documenti e delle osservazioni che vengono considerate, singolarmente o per gruppi, ai fini del provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

L'articolo 11 (Progetti di particolare interesse ambientale) prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere sottoposti a valutazione d'impatto ambientale anche progetti non compresi nell'elenco, qualora dimensioni, localizzazione e vulnerabilità dell'ambiente interessato rendano la realizzazione dell'opera particolarmente delicata sotto il profilo ambientale.

Il Capo IV (Valutazione d'impatto ambientale per progetti di competenza regionale) comprende 3 articoli.

L'articolo 12 (Compiti della Regione) stabilisce che la Regione:

promuove l'informazione e garantisce la previsione, per i propri progetti, dell'inchiesta pubblica;

disciplina l'ottimale utilizzo delle risorse industriali, la salvaguardia degli ecosistemi e delle aree protette ed il recupero delle condizioni di degrado ambientale;

assicura lo svolgimento di una procedura semplificata per piani e programmi;

verifica le condizioni per l'esclusione dalla procedura di impatto ambientale per le modifiche ad opere esistenti.

L'articolo 13 (Progetti di competenza regionale) stabilisce che sono di competenza regionale, oltre quelli indicati dall'atto di indirizzo e coordinamento del Consiglio dei Ministri, quelli che nascono dalle leggi regionali e quelli dichiarati tali ai sensi del precedente articolo 11.

Al comma 3 si prevede che, nel caso che il progetto interessi più regioni e si manifesti conflitto tra queste, il Presidente del Consiglio dei ministri, su conforme parere della Conferenza Stato-Regioni, può disporre che si applichi la procedura prevista per i progetti di rilevanza nazionale.

L'articolo 14 (Legislazione regionale e procedure) stabilisce un termine di sei mesi per l'emanazione della legge regionale per la disciplina della valutazione di impatto ambientale a livello regionale; in difetto si applicano le disposizioni previste per i progetti a rilevanza nazionale.

Al comma 2 vengono indicati i contenuti necessari della legge regionale ed al comma 3 è regolata l'informazione dovuta dalle regioni al Ministro dell'ambiente sui provvedimenti adottati e sullo stato di attuazione delle cartografie e degli strumenti informativi.

Il Capo V (Progetti con impatti ambientali transfrontalieri - Progetti per la cooperazione allo sviluppo) comprende l'articolo 15 che disciplina, in base alla convenzione di Espoo del 25 febbraio 1991, i rapporti con lo Stato confinante nel caso di progetti

di rilevante impatto sull'ambiente di quello Stato. Anche le regioni, per progetti di loro competenza ad impatto rilevante su uno Stato vicino, informano il Ministro dell'ambiente per il successivo *iter*; il committente predispone la documentazione per la consultazione tra gli Stati e per l'informazione alle popolazioni e la partecipazione del pubblico.

Sono altresì sottoposti alla valutazione di impatto ambientale i progetti dell'allegato A e altri progetti infrastrutturali individuati dal Ministro dell'ambiente finanziati con i fondi per la cooperazione allo sviluppo i quali sono altresì soggetti (comma 7) alla normativa vigente sui rischi di incidenti rilevanti.

Il Capo VI (Norme transitorie e finali) comprende 3 articoli.

L'articolo 16 (Norma transitoria) prevede che la procedura della nuova disciplina non si applichi ai progetti già approvati e che siano fatte salve le norme e i regolamenti vigenti fino alle disposizioni di adeguamento ai principi della legge.

L'articolo 17 (Misure di tutela) stabilisce l'intervento del Ministro dell'ambiente o della regione per bloccare l'esecuzione di opere che non siano state sottoposte a valutazione di impatto ambientale e il procedimento di modifica dell'allegato A alla legge.

L'articolo 18 (Norme di attuazione e finanziarie) prevede che, per una migliore integrazione tra politica economica e ambientale ed agli effetti delle analisi costi-benefici, due componenti scelti dalla commissione per la valutazione dell'impatto ambientale partecipino ai lavori del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e viceversa.

Sono altresì previste le disposizioni finanziarie e l'adeguamento della struttura tecnica del Ministero dell'ambiente.

\* \* \*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il dibattito in Commissione ha evidenziato l'urgenza di un'approvazione della disciplina di valutazione di impatto ambientale da parte dell'Assemblea del Senato con la speranza che la Camera dei deputati riesca poi in tempi accelerati ad esaminare il provvedimento. In tal modo si definirebbe in questa legislatura un provvedimento che da una parte adempie con ritardo ai nostri obblighi verso la Comunità europea ma soprattutto dall'altra parte consente di fare un salto di qualità importante nel governo dell'ambiente: ciò, non solo in termini di tutela e salvaguardia ma anche di sviluppo corretto ed ordinato con una procedura amministrativa che garantisca tutti i cittadini e coloro che nel nostro paese vogliono operare per un miglioramento delle nostre condizioni sociali ed economiche.

La Commissione in sede di esame dell'articolo 2, allegato A, ha altresì approvato il seguente ordine del giorno:

«La 13<sup>a</sup> Commissione permanente,

in sede di esame dell'articolo 2, allegato A, punto 14), del testo unificato dei disegni di legge nn. 261, 958, 1019,

impegna il Governo:

a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 22 agosto 1992, per sottoporre a valutazione di impatto ambientale gli elettrodotti aerei esterni per il trasporto e la distribuzione di energia elettrica con tensione nominale di esercizio superiore a 120 KV e con tracciato di lunghezza superiore al chilometro».

MONTRESORI, *relatore*

**PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

**sul disegno di legge n. 958**

(Estensore: CREUSO)

2 marzo 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, dichiara di non aver nulla da osservare, a condizione, il mancato rispetto della quale realizzerebbe un'ipotesi di mancanza di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la spesa venga fatta decorrere dall'anno 1994, essendo stato interamente utilizzato l'accantonamento di fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'ambiente per l'anno 1993, e che sia specificato che la spesa dell'ultimo anno è da intendersi a regime.

**sul testo unificato proposto dalla Commissione di merito  
per i disegni di legge nn. 261, 958 e 1019 e su emendamenti**

(Estensore: PAVAN)

30 giugno 1993

La Commissione, esaminati il testo unificato proposto per i disegni di legge e gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, dichiara sul primo parere di nulla osta, con l'osservazione circa la superfluità dell'articolo 3, comma 3, in quanto la Commissione ivi prevista è già contemplata dall'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e con la condizione - ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione - che la clausola di copertura finanziaria venga così riformulata:

«All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 3 miliardi per l'anno 1994 e a lire 3,6 miliardi annui a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente».

Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 13.1 e 13.2, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

**PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

(Estensore: STRUFFI)

**sui disegni di legge nn. 261, 958 e 1019**

13 maggio 1993

La Giunta, esaminati congiuntamente i provvedimenti, esprime, per quanto di competenza, parere complessivamente favorevole.

Richiama, peraltro, l'attenzione della Commissione di merito sull'esigenza di varare una disciplina completa della valutazione di impatto ambientale (VIA) che affronti correttamente i punti principali della materia, rispetto ai quali la Commissione CEE ha rilevato una inadeguata trasposizione della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

Si tratta, segnatamente, di quanto previsto dalla direttiva stessa all'articolo 4, paragrafo 2, relativo all'impegno di individuare le categorie di progetti di cui all'allegato II della direttiva le cui caratteristiche richiedano la valutazione di impatto ambientale; all'articolo 5, paragrafo 2, concernente l'obbligo per il committente di fornire tutte le informazioni di cui al paragrafo 2 medesimo; all'articolo 6, paragrafo 2, relativo all'obbligo di informazione e di consultazione del pubblico interessato; all'articolo 7, che prevede la consultazione degli Stati membri vicini eventualmente danneggiati; nonchè all'articolo 8, il quale impone la presa in considerazione, nel quadro della procedura di autorizzazione, delle informazioni raccolte ed, infine, all'articolo 9, sull'obbligo di pubblicità della decisione adottata nel quadro delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale.

**PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE  
PER LE QUESTIONI REGIONALI**

(Estensore: senatore LAZZARO)

**sui disegni di legge nn. 261, 958 e 1019, e sul testo unificato  
predisposto dalla Commissione di merito per i medesimi disegni di  
legge**

16 giugno 1993

La Commissione parlamentare per le questioni regionali, pur apprezzando l'intenzione del Governo di iscrivere le questioni ambientali tra i temi principali di riforma del nostro ordinamento, esprime dubbi sull'opportunità di inserire la disciplina della valutazione dell'impatto ambientale tra le norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

Quanto al disegno di legge n. 958, motivi di realismo consigliano lo stralcio dell'ultima parte del comma 1 dell'articolo 12. Corre l'obbligo di richiamare l'attenzione del Parlamento su un indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza costituzionale, che dal limite delle riforme ha sempre fatto discendere un effetto di forte compressione dell'autonomia regionale, esponendo conseguentemente le Regioni - quando discipline di carattere procedurale (e valutativo) siano fatte assurgere al rango di norme fondamentali - a tutte le oscillazioni ed incertezze proprie della legislazione statale.

Favorevole senza riserve è invece il parere sull'attribuzione alle Regioni di una potestà legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, per i progetti di rilevanza regionale. Le osservazioni riguardano il modo in cui i commi 2, 3, 4 e 5 dell'anzidetto articolo 12 configurano la menzionata potestà.

La spinta alla delegificazione ed al decentramento - si tratta di un'osservazione a carattere generale - se non bilanciata da uno schema diffuso di riappropriazione dei poteri normativi delle Regioni, produce un effetto di sostanziale non governo dei processi economico-ambientali e determina oggettivamente l'allargamento degli spazi all'interno dei quali trovano legittimazione comportamenti arbitrari o comunque elusivi delle finalità perseguite dalla legge statale.

Invece, nella disciplina di cui al suddetto disegno di legge n. 958, i poteri normativi positivamente riconosciuti alle Regioni abbracciano un campo ristrettissimo che si limita alla disciplina delle attività «preliminari» - sostanzialmente di natura ricognitiva e divulgativa - e

alla disciplina degli assetti esecutivi. Gli unici poteri reali riguardano la materia delle «modifiche ad impianti esistenti».

Ora, nel giudizio della Commissione parlamentare per le questioni regionali, la scomposizione per gradi della produzione del diritto - che è insita in un serio progetto di decentramento legislativo - comporta il riconoscimento della potestà regionale di elaborare, per tutto l'arco dei problemi considerati dalla legge statale, propri principi e criteri direttivi che, sempre nei limiti dei «principi fondamentali» stabiliti dalla legge dello Stato, valgono a configurare questi ultimi, insieme alle relative «finalità», non come limiti esterni o corpo sostanzialmente estraneo alla normazione regionale, bensì quale indirizzo positivo che, appunto nella elasticità e concretezza della disciplina regionale, attinge più avanzati equilibri normativi, ed acquista così forza e capacità di penetrazione.

Diversamente, delle due l'una: o i principi della legge dello Stato, enfaticamente definiti «fondamentali», in realtà sono tali solo per una ristretta cerchia di attività, di profilo assolutamente marginale, oppure - ma i due fenomeni possono anche costituire l'uno faccia dell'altro - la materia dell'impatto ambientale rimane quasi per intero cristallizzata nel centralismo delle norme statali, e questa volta l'enfasi verte sulla portata del progetto di decentramento (più annunciato che reale).

In conclusione, la Commissione bicamerale ritiene nettamente preferibile - e giuridicamente più corretta - una formula sobria ed incisiva, che si limiti alla prima parte del comma 1 dell'articolo 12, e cioè al riconoscimento della potestà legislativa concorrente in materia di valutazione dell'impatto ambientale, naturalmente per i progetti di rilevanza regionale.

Sarà poi competenza del legislatore regionale ricavare dalle disposizioni della presente legge la lettura di un nucleo fondante di principi e criteri direttivi, una formula normativa iniziale da cui desumere una disciplina dell'impatto ambientale che si attagli - contemperando esigenze di elasticità e concretezza - alla specificità delle singole Regioni.

Queste sono le osservazioni che la Commissione avanza sul disegno di legge n. 958.

La Commissione peraltro rileva la sostanziale coincidenza tra le proprie osservazioni, formulate con riferimento al disegno di legge governativo n. 958, ed il testo unificato predisposto dalla 13<sup>a</sup> Commissione del Senato.

Con riferimento a tale testo unificato, in particolare la Commissione rileva positivamente le norme di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 come le più valide, dal punto di vista giuridico, a ricondurre, attraverso opportune graduazioni, l'intero corpo delle autonomie, ivi considerate quelle speciali, a quel minimo di unitarietà di indirizzo che si conviene alla materia della valutazione dell'impatto ambientale. Tuttavia, acciocchè l'interprete non sia indotto a letture di tipo nominalistico - nel senso che identiche disposizioni valgono ad un tempo come principi fondamentali (*ex* articolo 117 della Costituzione) per le regioni a statuto ordinario, e come norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, per le regioni a statuto speciale - sarebbe consigliabile una diversa dicitura che serva a precisare che le disposizioni della seconda specie sono solo quelle che, «per l'oggetto della normativa, la

sua motivazione politico-legislativa, il suo contenuto economico e le modificazioni che apporta nei rapporti sociali» configurino oggettivamente norme aventi portata di riforma economico-sociale della Repubblica.

Il rilievo ha soltanto natura formale.

Per quanto di competenza, la Commissione esprime pertanto parere favorevole al disegno di legge, con il voto contrario della S.V.P.



**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Disciplina della valutazione  
dell'impatto ambientale**

## CAPO I

## PRINCIPÌ GENERALI

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. La presente legge, in recepimento ed attuazione della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, definisce i principi generali, le procedure e le norme-quadro per la preventiva e sistematica tutela dell'ambiente nei progetti aventi un prevedibile rilevante impatto sull'ambiente medesimo e nelle relative procedure di autorizzazione, approvazione o concessione.

2. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni a statuto ordinario, delle province e dei comuni e di tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali si attengono ad esse, ciascuna secondo il proprio ordinamento. I principi desumibili dalle disposizioni della presente legge costituiscono, altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

3. Fino alla emanazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di rispettiva competenza, di norme che si adeguino ai principi contenuti nella presente legge, si

applicano le disposizioni regionali e provinciali vigenti in quanto compatibili.

4. I progetti assoggettati a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, di rilevanza nazionale, sono disciplinati dalle norme di cui al capo III della presente legge; i progetti di competenza regionale, individuati con atto di indirizzo e coordinamento adottato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono disciplinati dalle norme di cui al capo IV della presente legge.

#### Art. 2.

##### *(Oggetto della disciplina)*

1. La valutazione di impatto ambientale ha lo scopo di proteggere e migliorare la salute e la qualità della vita umana, di mantenere la capacità riproduttiva degli ecosistemi e delle risorse, di salvaguardare la molteplicità delle specie, di promuovere l'uso delle risorse rinnovabili, di garantire l'uso plurimo delle risorse.

2. Il provvedimento di valutazione di impatto ambientale è obbligatorio e vincolante e deve intervenire prima del rilascio del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione dei progetti di cui al comma 3, e comunque prima dell'inizio dei lavori.

3. Sono assoggettati alla valutazione di impatto ambientale, secondo le modalità ed i procedimenti previsti dalla presente legge, i progetti di cui all'allegato A alla presente legge e quelli di cui all'allegato II alla direttiva 85/337/CEE, così come individuati ai sensi del comma 4 del presente articolo.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri dei lavori pubblici e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonchè quelli istituzionalmente interessati, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono fissati i criteri e le soglie limite, superati i quali i progetti appartenenti alle tipologie progettuali di cui all'allegato II della direttiva 85/337/

CEE, non comprese nell'allegato A alla presente legge, sono assoggettati alla valutazione di impatto ambientale. Il Ministro dell'ambiente provvede ad informare la Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 85/337/CEE.

5. Per la valutazione di impatto ambientale relativa a progetti direttamente destinati alla difesa nazionale si provvede con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente. In caso di mancato concerto, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri.

6. Non sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale i progetti di manutenzione ordinaria nonché gli interventi di ripristino e di ricostituzione di situazioni ambientali.

7. In deroga alla presente legge, sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale gli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi delle norme vigenti, nella misura dello stretto necessario, sia per salvaguardare l'incolumità delle persone da un pericolo imminente, sia in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I provvedimenti ministeriali che dispongono gli interventi di cui al presente comma devono essere adottati di concerto col Ministro dell'ambiente o sottosegretario da lui delegato. Su tali interventi il Ministro dell'ambiente deve altresì assicurare:

a) la disponibilità per il pubblico delle informazioni rilevanti relative all'intervento ed alle ragioni della deroga;

b) la comunicazione alla Commissione delle Comunità europee, prima del rilascio dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano le eventuali deroghe e delle informazioni di cui alla lettera a).

### Art. 3.

#### *(Contenuto della valutazione di impatto ambientale)*

1. La valutazione di impatto ambientale individua, descrive e giudica, in modo

appropriato, per ciascun caso particolare e conformemente agli articoli seguenti, gli effetti diretti ed indiretti di un progetto sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione tra detti fattori, nonché sui beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale ed ambientale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa delibera del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché i ministri istituzionalmente interessati, sono individuati i criteri, le norme tecniche e procedurali, nonché quelle di prevenzione ambientale, da applicare, in relazione a categorie di progetti assoggettati alla disciplina della presente legge, in modo uniforme per tutto il territorio nazionale.

3. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, la commissione per la valutazione dell'impatto ambientale, composta da venti membri, dei quali dieci esperti nelle materie ambientali e dieci esperti nelle materie di cui alle categorie di progetti comprese nell'allegato A alla presente legge. Per quanto attiene alla presidenza si applica l'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67; per quanto attiene ai compensi e allo *status* giuridico dei membri della commissione si applicano gli articoli 3 e 5 della legge 17 dicembre 1986, n. 878.

4. La commissione, di cui al comma 3, può avvalersi della consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), dell'Istituto superiore di sanità (ISS), dei Servizi tecnici nazionali, degli enti pubblici di ricerca e di istituti universitari.

5. Ai lavori della commissione di cui al comma 3 il Ministero dell'ambiente può invitare a partecipare esperti designati dai presidenti del CNR, dell'ENEA, degli enti pubblici di ricerca, dell'ICRAM e dai direttori dei Servizi tecnici nazionali, dell'ISS e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e della Direzione per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria (DISP) del medesimo ENEA. La commissione può sentire rappresentanti delle amministrazioni interessate e svolgere apposite audizioni.

6. Il Ministro dell'ambiente può conferire, in supporto all'attività della commissione di cui al comma 3, su proposta del presidente della commissione stessa, non più di dieci incarichi a tempo determinato ad esperti in analisi dei progetti e valutazione di impatto ambientale.

#### Art. 4.

##### *(Soggetti del procedimento)*

1. Soggetti del procedimento di valutazione di impatto ambientale sono il committente o l'autorità proponente, nonché l'autorità competente.

2. Ai sensi della presente legge, si intende:

a) per committente, il soggetto che richiede il provvedimento di approvazione, autorizzazione o concessione che consente in via definitiva la realizzazione del progetto;

b) per autorità proponente, la pubblica autorità che promuove l'iniziativa relativa al progetto;

c) per autorità competente, l'amministrazione o l'organo che provvede alla valutazione di impatto ambientale.

3. È altresì assicurata la partecipazione al procedimento dei soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento amministrativo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di chiunque ne abbia interesse e sia in grado di fornire valutazioni sul piano scientifico e tecnico nei modi e tempi previsti all'articolo 10, comma 5.

## Art. 5.

*(Studio di impatto ambientale)*

1. Lo studio di impatto ambientale, predisposto a cura e a spese del committente o dell'autorità proponente, comprende i dati, le analisi e le informazioni descritte nell'allegato B alla presente legge. Detto allegato potrà essere modificato o integrato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti i ministri istituzionalmente interessati e la commissione di cui all'articolo 3, comma 3.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri dei lavori pubblici e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché quelli istituzionalmente interessati, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i contenuti e i requisiti tecnici per l'elaborazione degli studi di impatto ambientale. Il Ministro dell'ambiente provvede ad informare la Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 85/337/CEE.

3. L'autorità competente verifica la completezza dello studio di impatto ambientale e, qualora rilevi carenze, può richiedere, per una sola volta, le integrazioni necessarie; in tal caso il termine di cui all'articolo 7, comma 3, si intende reiterato a far data dalla presentazione della documentazione integrativa. Nel caso in cui il committente o l'autorità proponente non abbia provveduto ad eliminare le carenze riscontrate in sede di verifica, il parere si ritiene negativo.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di intesa con il Ministro del tesoro e sentiti gli ordini professionali maggiormente interessati, sono determinate le tariffe per l'elaborazione degli studi di impatto ambientale da valere per le tipologie progettuali di opere ed attività contemplate dalla presente legge, tenendo conto delle tariffe in vigore nei diversi ordinamenti professionali.

## CAPO II

IMPATTO AMBIENTALE DEI PIANI  
E PROGRAMMI

## Art. 6.

*(Piani e programmi di rilievo nazionale)*

1. Nella predisposizione dei piani e programmi di lavori pubblici o di infrastrutture di carattere generale di rilievo nazionale conseguenti ad un provvedimento legislativo nonchè dei piani di cui all'articolo 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si deve tener conto della rispondenza agli obiettivi di tutela, riequilibrio e valorizzazione ambientale già stabiliti per il relativo settore di appartenenza, ai principi ed ai requisiti di carattere generale stabiliti in materia ambientale, nonchè della valutazione delle strategie di piano sulle risorse naturali e sull'uomo.

2. Ai fini del concerto di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, sulle opere di cui al comma 1 del presente articolo il Ministro dell'ambiente informa preventivamente la commissione di cui all'articolo 3, comma 3, e ne acquisisce le valutazioni.

## CAPO III

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIEN-  
TALE PER I PROGETTI DI RILEVANZA  
NAZIONALE

## Art. 7.

*(Competenze e procedure  
per progetti di rilevanza nazionale)*

1. Il progetto di massima comprendente lo studio di impatto ambientale, relativo ad una delle categorie individuate all'articolo 2, comma 3, è trasmesso dal committente o dall'autorità proponente al Ministero dell'ambiente ed alla regione o alle regioni interessate.

2. Il Ministro dell'ambiente acquisisce, ai fini delle valutazioni di propria competenza, le determinazioni delle Amministrazioni competenti nelle seguenti materie:

- a) protezione dei beni culturali ed ambientali;
- b) tutela dell'assetto idrogeologico;
- c) rischio sismico e rischio vulcanico;
- d) scarichi idrici;
- e) protezione dall'inquinamento atmosferico;
- f) smaltimento dei rifiuti;
- g) inquinamento acustico;
- h) aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. Il Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate, ovvero decorsi novanta giorni dalla data di presentazione della documentazione da parte del committente o dell'autorità proponente senza che le regioni si siano espresse, provvede entro centoventi giorni dalla stessa data alla valutazione della incidenza del progetto sull'ambiente e delle condizioni alle quali questo soddisfa il principio della tutela ambientale, mediante l'esame dello studio di impatto e della documentazione disponibile. Il Ministro a tal fine si avvale della commissione prevista dall'articolo 3, comma 3, e tiene anche conto di quanto emerso nel corso dell'inchiesta pubblica di cui all'articolo 10.

4. I provvedimenti di valutazione relativi alle categorie di cui ai numeri 8), 17), 18), 19) e 20) dell'allegato A alla presente legge sono adottati dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, al quale è trasmessa la documentazione di cui al comma 1.

5. Il Ministro dell'ambiente può indire, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, apposite conferenze di servizi, nei casi in cui non vi abbia provveduto l'Amministrazione precedente ai sensi della legge stessa. Alla conferenza partecipano i rappresentanti, aventi la competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'Amministrazione di appartenenza, della regione interessata, delle amministrazioni, degli enti ed autorità di cui al comma 2, nonché del



Ministero della marina mercantile nelle ipotesi di cui al comma 4. Le determinazioni concordate nella conferenza tra le amministrazioni intervenute, descritte nel verbale conclusivo della conferenza stessa, tengono luogo degli atti di rispettiva competenza.

6. La procedura di cui al presente articolo si applica anche a progetti riguardanti modifiche ad opere ed impianti esistenti non compresi nelle categorie di cui all'articolo 2, comma 3, qualora da tali progetti derivi un'opera che rientri nelle categorie stesse.

7. Per i progetti che non comportino modifiche sostanziali ad opere ed impianti esistenti compresi nelle categorie di cui all'articolo 2, comma 3, il committente o l'autorità proponente trasmette alle autorità di cui al comma 1 del presente articolo il progetto corredato da un sintetico studio sugli aspetti ambientali, finalizzato a documentare la natura non sostanziale della modifica ai fini dell'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale. La commissione di cui all'articolo 3, comma 3, provvede, entro novanta giorni, a verificare la sussistenza dei requisiti per l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale e, se del caso, a definire le necessarie prescrizioni. Il Ministro dell'ambiente può richiedere, per una sola volta, le integrazioni necessarie; in tale caso il termine si intende reiterato a far data dalla presentazione della documentazione integrativa. Decorso tale termine, il progetto si intende escluso dalla procedura.

8. Il Ministro dell'ambiente informa ogni 12 mesi il Parlamento circa lo stato di attuazione della presente legge e degli adeguamenti normativi regionali.

9. Resta ferma la competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato a rilasciare l'autorizzazione prevista dall'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

10. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni culturali ed ambientali nelle materie di sua competenza.

## Art. 8.

*(Misure minime di pubblicità)*

1. Contestualmente alla trasmissione di cui all'articolo 7, comma 1, il committente o l'autorità proponente provvede a sua cura e sue spese alla pubblicazione, su un quotidiano a diffusione nazionale ed almeno sui due quotidiani più diffusi nella provincia o nella regione interessata, di un annuncio secondo uno schema-tipo indicato in apposito decreto del Ministro dell'ambiente, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, contenente comunque l'indicazione del proponente e del progetto, la sua localizzazione ed una sommaria descrizione dello stesso, relativa a finalità, caratteristiche e dimensionamento dell'intervento.

2. Il committente o l'autorità proponente provvede altresì al deposito di una copia dello studio di impatto ambientale e del progetto presso il competente ufficio della regione o provincia autonoma, nonché presso la provincia interessata, ai fini della consultazione da parte della popolazione. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuati, sulla base dei relativi ordinamenti statutari, gli uffici delle regioni o delle provincie autonome ai fini degli adempimenti di cui al presente comma; fino all'entrata in vigore del suddetto decreto tali adempimenti sono assolti presso gli uffici individuati con la circolare del Ministro dell'ambiente dell'11 agosto 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 29 agosto 1989, e successive integrazioni.

3. Il committente o l'autorità proponente provvede inoltre a realizzare materiali informativi di chiara comprensione al fine di facilitare la partecipazione delle comunità interessate.

4. A tutela di particolari criteri progettuali e produttivi si applica la disciplina stabilita con i decreti attuativi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Nell'ambito delle proprie competenze le regioni possono prescrivere, con legge,

ulteriori modalità di pubblicità, differenziandole in relazione alle varie tipologie progettuali, anche con riferimento alla dimensione, alla localizzazione, alla vulnerabilità dell'ambiente interessato o alle relative interrelazioni.

Art. 9.

*(Informazioni presso le amministrazioni pubbliche e responsabile del procedimento)*

1. Ai fini della predisposizione dello studio di impatto ambientale il committente o l'autorità proponente ha diritto di accesso, entro 30 giorni dalla richiesta all'uopo inoltrata, alle informazioni disponibili presso gli uffici delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero dell'ambiente assicura consultazioni con gli organi tecnici propri o di cui può avvalersi per legge al fine di definire l'elaborazione dello studio di impatto ambientale. Il Ministero garantisce modalità di accesso e consultazione pubblica dell'archivio degli studi di valutazione d'impatto ambientale.

2. Il Ministro dell'ambiente provvede, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla designazione del responsabile del procedimento nonché di funzionari o esperti dell'amministrazione o di organi tecnici di cui può avvalersi per legge che possono partecipare a sopralluoghi ed assistere a prove, verifiche sperimentali di modelli ed altre operazioni tecniche non facilmente ripetibili, funzionali allo studio di impatto ambientale.

Art. 10.

*(Inchiesta pubblica)*

1. Il Ministro dell'ambiente dispone, d'intesa con la regione o le regioni e gli enti locali territorialmente competenti, lo svolgimento di un'inchiesta pubblica contemporaneamente all'avvio dell'istruttoria per la valutazione di cui all'articolo 7, comma 1, nel capoluogo della provincia in cui devono essere ubicate le opere e gli impian-

ti proposti, ovvero la maggior parte di essi.

2. Il presidente dell'inchiesta, scelto nell'ambito del personale, anche in quiescenza, dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparata, ovvero della magistratura amministrativa, è nominato dal Ministro dell'ambiente.

3. Il presidente dell'inchiesta è assistito da due esperti, di cui uno nominato dal presidente della provincia ed uno nominato dal presidente della regione, territorialmente competenti. La nomina è effettuata entro dieci giorni dall'avvio dell'inchiesta pubblica.

4. L'inchiesta pubblica ha luogo presso la prefettura del capoluogo di provincia di cui al comma 1. Il prefetto, su richiesta del Ministero dell'ambiente, designa un funzionario della prefettura per l'espletamento delle funzioni di segretario e provvede ad assicurare, mediante i propri uffici, le necessarie funzioni di assistenza.

5. Il Ministero dell'ambiente assicura che siano adottate forme idonee di pubblicità per favorire la partecipazione dei cittadini e delle associazioni interessate alle inchieste pubbliche.

6. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dall'annuncio di cui all'articolo 8, comma 1, i consigli degli enti locali interessati, convocati a norma dei loro regolamenti, possono esprimere valutazioni inerenti la realizzazione dell'intervento proposto, che vengono immediatamente trasmesse al Ministro dell'ambiente, al presidente della regione e al presidente dell'inchiesta pubblica.

7. Gli enti locali, secondo i propri statuti e regolamenti, possono promuovere, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della pubblicazione dell'annuncio di cui all'articolo 8, comma 1, ulteriori iniziative di partecipazione rispetto a quelle avviate dalle autorità competenti dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente, al presidente della regione e al presidente della inchiesta pubblica ed inviando ai predetti, a conclusione delle stesse, una memoria riassuntiva dei risultati raggiunti.

8. Chiunque, tenuto conto delle caratteristiche del progetto, della sua localizzazione

e delle relative interrelazioni, sia in grado di fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento medesimo, purchè tali apporti non siano rivolti alla tutela di interessi particolari, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'annuncio di cui all'articolo 8, comma 1, a pena di decadenza, può fornire contributi di valutazione sul piano scientifico e tecnico attraverso la presentazione di memorie scritte strettamente inerenti alla realizzazione dell'intervento nel sito proposto e alle sue conseguenze sul piano ambientale.

9. Il presidente dell'inchiesta pubblica, in base all'attinenza e alla rilevanza degli argomenti trattati, decide sull'ammissibilità delle memorie e può svolgere audizioni aperte al pubblico, esclusivamente con i soggetti che hanno presentato le memorie ammesse e con le associazioni ambientali a carattere nazionale presenti nella regione, nonchè concedere il diritto di replica in relazione a quanto previsto dal comma 10.

10. Il committente o l'autorità proponente può presentare osservazioni alle memorie di cui ai commi precedenti.

11. Entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione di cui all'articolo 7, comma 1, il presidente chiude l'inchiesta pubblica e trasmette al Ministero dell'ambiente le memorie e i documenti presentati e le eventuali osservazioni, con una sintetica relazione sulle attività svolte. Il provvedimento di valutazione di impatto ambientale considera contestualmente, singolarmente o per gruppi, le osservazioni presentate nel corso dell'inchiesta pubblica.

12. Ove opportuno, in relazione all'ambiente interessato ed alla dimensione delle opere progettate, il Ministro dell'ambiente può prevedere forme semplificate di partecipazione all'inchiesta pubblica dei soggetti di cui al comma 5.

13. I compensi spettanti al presidente dell'inchiesta pubblica, ai due esperti ed al segretario sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.

14. Per i progetti riguardanti nuovi impianti assoggettati all'obbligo di notifica a

norma del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, l'inchiesta pubblica è disciplinata in via generale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

15. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1994 e di lire 1.600 milioni annui a regime a decorrere dal 1995.

#### Art. 11.

*(Progetti di particolare interesse ambientale)*

1. In relazione alle dimensioni, alla localizzazione, alla vulnerabilità dell'ambiente interessato e alle relative interrelazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri su motivata proposta del Ministro dell'ambiente anche su richiesta della regione o delle regioni interessate, possono essere individuate singole tipologie progettuali, non comprese tra quelle dell'articolo 2, comma 3, da sottoporre a valutazione di impatto ambientale stabilendo inoltre che la stessa debba essere effettuata dal Ministero dell'ambiente o dalla regione interessata, secondo le modalità rispettivamente stabilite per ciascuna autorità competente.

#### CAPO IV

#### VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE PER I PROGETTI DI COMPETENZA REGIONALE

#### Art. 12.

*(Compiti della Regione)*

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge la regione:

a) promuove l'informazione nei confronti dei cittadini e garantisce l'effettiva

possibilità che essi esprimano motivati avvisi sui progetti di cui è proposta la realizzazione, anche attraverso la previsione, per i progetti di rilevante impatto ambientale, di inchieste pubbliche;

b) disciplina le modalità attraverso le quali, preliminarmente all'approvazione dei piani e dei programmi di competenza della regione, sono analizzate e individuate soluzioni alle necessità dell'ottimale utilizzo delle risorse naturali e della loro protezione, della salvaguardia degli ecosistemi e delle aree protette, del recupero delle condizioni di degrado ambientale, di specifiche previsioni o prescrizioni in relazione a interventi previsti nei piani e nei programmi;

c) assicura lo svolgimento di una procedura semplificata per interventi rientranti in piani e programmi, i cui contenuti presentino un grado di specificità equiparabile a quello del progetto preliminare o di massima;

d) verifica la sussistenza dei requisiti per l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale per i progetti riguardanti modifiche ad opere ed impianti esistenti compresi nelle categorie di competenza regionale.

2. Le regioni adottano i provvedimenti di loro competenza entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione trasmessa ai sensi dell'articolo 7, comma 1.

3. La regione stabilisce inoltre assetti tecnico-organizzativi adeguati alla effettiva realizzazione delle finalità della presente legge ed alla diffusione, nelle tecniche di progettazione, della considerazione dei valori ambientali, dei rapporti tra questi e i progetti, tanto in sede di esecuzione, quanto in sede di esercizio, manutenzione e dismissione.

#### Art. 13.

##### *(Progetti di competenza regionale)*

1. Sono definiti di competenza regionale i progetti indicati dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4.

2. Sono altresì di competenza regionale quei progetti, in aggiunta a quelli indicati al comma 1, che vengono individuati con legge regionale o dichiarati tali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in base alle disposizioni dell'articolo 11.

3. In caso di progetto la cui valutazione di impatto ambientale è rimessa alla regione, qualora siano interessati territori di più regioni, ovvero si manifesti un conflitto tra regioni circa gli effetti ambientali di un progetto localizzato sul territorio di una delle regioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su conforme parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può disporre che si applichi la procedura prevista al capo III della presente legge.

4. Per i progetti di strade extraurbane non statali non comprese nell'allegato A alla presente legge, la regione competente comunica al Ministero dell'ambiente l'inizio della procedura di valutazione di impatto ambientale.

#### Art. 14.

##### *(Legislazione regionale e procedure)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a disciplinare, con apposita legge, i contenuti e le procedure di valutazione di impatto ambientale per le opere di propria competenza, nel rispetto dei principi della presente legge. Qualora esse non provvedano, si applica, sino all'emanazione delle norme regionali, anche per i progetti individuati come di rilevanza regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 4, la procedura prevista per i progetti a rilevanza nazionale.

2. In particolare la legge regionale dovrà stabilire:

a) eventuali ampliamenti delle tipologie progettuali soggette all'applicazione della presente legge;

b) le strutture competenti per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale;



c) le modalità di realizzazione o adeguamento delle cartografie, degli strumenti informativi territoriali di supporto e di un archivio degli studi di impatto ambientale consultabile dal pubblico;

d) le specificazioni regionali in ordine all'articolazione della procedura di valutazione di impatto ambientale in coerenza con quanto stabilito dalla presente legge;

e) gli interventi di riordino delle procedure autorizzative regionali per piani e progetti tesi all'unificazione di tutti gli *iter* autorizzativi;

f) le modalità di promozione e avvio dell'informazione e consultazione dei soggetti interessati alla valutazione di impatto ambientale.

3. Le regioni informano ogni sei mesi il Ministero dell'ambiente circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso, nonché sullo stato di attuazione delle cartografie e degli strumenti informativi.

## CAPO V

### PROGETTI CON IMPATTI AMBIENTALI TRANSFRONTALIERI - PROGETTI PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

#### Art. 15.

*(Competenze e procedure  
per progetti con impatti ambientali  
transfrontalieri)*

1. Nel caso di progetti che possano avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, il Ministro dell'ambiente, di intesa con il Ministro degli affari esteri e per suo tramite, ai sensi della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991, notifica i progetti allo Stato interessato e determina, caso per caso, le modalità di informa-

zione e consultazione della popolazione di detto Stato.

2. Fatto salvo quanto previsto dagli accordi internazionali, le regioni o le province autonome informano immediatamente il Ministero dell'ambiente quando progetti di loro competenza, ai fini della presente legge, possono avere impatti ambientali transfrontalieri.

3. Il committente predispone a sua cura e sue spese la documentazione per la consultazione tra gli Stati e per l'informazione della popolazione interessata. Tale documentazione comprende lo studio di impatto ambientale, il progetto e ogni altro elemento utile alla valutazione degli impatti ambientali transfrontalieri.

4. Il Ministro dell'ambiente stabilisce le modalità per l'informazione e l'eventuale partecipazione del pubblico. Gli oneri sono posti a carico del committente.

5. Sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale i progetti, finanziati con i fondi per la cooperazione allo sviluppo, afferenti le categorie dell'allegato A alla presente legge ed inoltre i progetti di tipo infrastrutturale che verranno individuati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

6. Ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il Ministro dell'ambiente, di intesa con il Ministro degli affari esteri, definisce entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le modalità e le norme tecniche per la valutazione di impatto ambientale delle diverse tipologie di progetti di cui al comma 5 del presente articolo, da applicarsi in armonia con i principi generali stabiliti dalla presente legge e tenendo altresì conto dei criteri e delle procedure adottati in materia dalle maggiori organizzazioni internazionali impegnate nel settore della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

7. I progetti, finanziati con i fondi per la cooperazione allo sviluppo, sono altresì soggetti alla normativa vigente sui rischi di incidenti rilevanti.

## CAPO VI

## NORME TRANSITORIE E FINALI

## Art. 16.

*(Norma transitoria)*

1. Il procedimento di cui alla presente legge non si applica ai progetti per i quali sia già intervenuta l'approvazione a norma delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge stessa.

2. Restano ferme le norme di legge ed i regolamenti vigenti fino all'adozione delle disposizioni di adeguamento ai principi definiti dalla presente legge.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini di cui all'articolo 3, il Ministro dell'ambiente si avvale della commissione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, i cui componenti sono confermati per la durata dell'incarico originariamente prevista.

## Art. 17.

*(Misure di tutela  
e abrogazione di norme)*

1. Il Ministro dell'ambiente o la regione adottano i provvedimenti che si rendono necessari per inibire la esecuzione dei progetti che non siano stati sottoposti alla valutazione di impatto ambientale e per ripristinare ove necessario la situazione ambientale a spese del responsabile. I medesimi soggetti possono altresì disporre la sospensione dei lavori, informandone le amministrazioni interessate, ed adottano i provvedimenti opportuni per il controllo dell'esatto adempimento delle prescrizioni emanate in sede di valutazione di impatto ambientale.

2. L'allegato A alla presente legge può essere modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato con il procedimento di cui all'articolo 2, comma 4.

3. Le norme che regolano le procedure di valutazione di impatto ambientale ai sensi

della presente legge abrogano, per le categorie di progetti dalla stessa considerati, le precedenti disposizioni di legge in materia di valutazione di impatto ambientale.

Art. 18.

*(Norme di attuazione e finanziarie)*

1. Ai fini della migliore integrazione tra la politica economica e la politica ambientale, nonché agli effetti dell'analisi costi-benefici, due componenti del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici di cui all'articolo 4 della legge 26 aprile 1982, n. 181, partecipano ai lavori della commissione di cui all'articolo 3, comma 3, della presente legge, e due componenti di detta commissione partecipano ai lavori del Nucleo sopra menzionato. I suddetti componenti sono designati rispettivamente dal Nucleo e dalla commissione.

2. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 6, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni annue a regime a decorrere dal 1994.

3. La divisione valutazione dell'impatto ambientale e piani di settore del Servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazioni ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente presso il Ministero dell'ambiente è soppressa; sono istituite, nell'ambito dello stesso Servizio, la divisione impianti, la divisione infrastrutture civili, la divisione piani e programmi e la divisione problemi del territorio. La dotazione organica del Servizio stesso è incrementata di tre unità di dirigente, con funzioni di direttore delle divisioni sopra indicate, e di venticinque unità dell'VIII qualifica funzionale, ripartite nei seguenti contingenti di profili professionali: dieci ingegneri direttori, quattro chimici direttori, tre architetti direttori, tre geologi direttori e cinque funzionari amministrativi. Il relativo onere è valutato in lire 1.200 milioni annue a regime a decorrere dal 1994.

4. Per le maggiori esigenze di funzionamento della commissione di cui all'articolo 3, comma 3, ivi comprese quelle derivanti dall'articolo 9, è autorizzata la complessiva

spesa di lire 700 milioni annue a regime a decorrere dal 1994.

5. Gli oneri inerenti alla predisposizione degli studi di impatto ambientale da parte delle autorità proponenti sono ricompresi negli oneri relativi alla progettazione e fanno carico ai rispettivi stanziamenti di bilancio per la realizzazione dei lavori stessi negli stati di previsione della spesa e nei bilanci.

6. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 3 miliardi per l'anno 1994 e a lire 3,6 miliardi annue a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ALLEGATO A

(Articolo 2)

- 1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti del petrolio greggio), nonchè impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi;
- 2) centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW, nonchè centrali nucleari e altri reattori nucleari (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie fossili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 KW di durata permanente termica);
- 3) impianti destinati esclusivamente allo stoccaggio definitivo o all'eliminazione definitiva dei residui radioattivi;
- 4) acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio;
- 5) impianti per l'estrazione di amianto, nonchè per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto; per i prodotti di amianto-cemento, una produzione annua di oltre 20.000 tonnellate di prodotti finiti e, per gli altri impieghi dell'amianto, un'utilizzazione annua di oltre 200 tonnellate;
- 6) impianti chimici integrati;
- 7) autostrade e strade extraurbane principali definite ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza nonchè aeroporti con piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 2100 metri;
- 8) porti commerciali marittimi, nonchè vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a battelli con stazza superiore a 1350 tonnellate;
- 9) impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio a terra;
- 10) dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 10 metri e/o di capacità superiore a 100.000 metri cubi, relative opere di trasporto delle acque e gli eventuali connessi impianti per la produzione di energia elettrica;
- 11) impianti di produzione di biossido di titanio di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 100;
- 12) interporti definiti ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 240;
- 13) interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano veneto di cui alla legge 29 novembre 1990, n. 380;
- 14) elettrodotti ad alta tensione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 22 agosto 1992;
- 15) produzione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;
- 16) ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche;
- 17) costruzione di terminali per il carico e lo scarico di idrocarburi e di sostanze pericolose;
- 18) sfruttamento minerario della piattaforma continentale;

19) realizzazione di condotte sottomarine per il trasporto delle sostanze di cui al punto 17;

20) realizzazione di impianti per il trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle navi che trasportano le sostanze di cui al punto 17;

21) lavori finalizzati alla captazione di acque dal sottosuolo per quantità pari o superiori a 5 milioni di metri cubi per anno o nella quantità che sarà definita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 4;

22) sfruttamento minerario su larga scala, estrazione e trattamento *in loco* di minerali metallici e carbone;

23) grandi impianti di stoccaggio di prodotti petroliferi petrolchimici e chimici.

24) grandi impianti di estrazione di litoidi in ambiente fluviale così come saranno definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 4.

#### ALLEGATO B

(Articolo 5)

##### 1) Descrizione del progetto, comprese in particolare:

a) una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;

b) una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione per esempio della natura e delle quantità dei materiali impiegati;

c) una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, eccetera) risultanti dall'attività del progetto proposto.

2) Una descrizione delle principali alternative prese in esame dal committente, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale, e la motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato.

3) Una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori.

4) Una descrizione (\*) dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull'ambiente:

a) dovuti all'esistenza del progetto;

b) dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;

c) dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti;

e la menzione da parte del committente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente.

5) Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente.

6) Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti.

7) Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti e nella previsione degli effetti di cui al punto 4).

8) Una tabella di sintesi che raccolga i dati relativi alle analisi ed alle informazioni descritte nel presente allegato, quantificandone l'importanza in base a criteri e parametri definiti dalla Commissione di cui all'articolo 3, comma 3, della presente legge.

---

(\*) Questa descrizione dovrebbe riguardare gli effetti diretti ed eventualmente gli effetti indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto.



**DISEGNO DI LEGGE N. 261**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE CHERCHI

## Art. 1.

*(Attuazione della Direttiva n. 85/337/CEE  
e della legge 8 luglio 1986, n. 349)*

1. La presente legge è volta a dare attuazione alla direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 e all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

## Art. 2.

*(Impatto ambientale)*

1. La valutazione di impatto ambientale (VIA) è realizzata allo scopo di proteggere e migliorare la qualità della vita umana, di mantenere la capacità riproduttiva degli ecosistemi e delle risorse, di salvaguardare la molteplicità della specie, di promuovere l'uso delle risorse rinnovabili, di garantire l'uso plurimo delle risorse.

2. La VIA ha lo scopo di individuare, descrivere, valutare e, se possibile, eliminare o ridurre, l'impatto ambientale di progetti pubblici e privati che riguardino la realizzazione di impianti, opere ed interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio inclusi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo, compresi negli elenchi di cui alle tabelle A e B.

3. L'impatto ambientale è valutato in rapporto agli effetti sull'uomo, la fauna, la flora, il suolo, l'acqua, l'aria, il clima, il paesaggio, i beni materiali, il patrimonio culturale, l'ambiente socio-economico e le loro interazioni reciproche.

4. Per *impatto ambientale* s'intende l'insieme degli effetti diretti, indiretti, secondari, cumulativi, sinergici a breve, medio, lungo termine, permanenti e temporanei, a piccola e grande distanza, positivi e negativi indotti da un insieme o da singoli interventi sull'ambiente.

5. Al fine di assicurare un'adeguata tutela dell'ambiente, gli strumenti di programmazione economica e sociale di pianificazione territoriale ed urbanistica debbono essere accompagnati da una specifica relazione in ordine ai possibili effetti sull'ambiente degli stessi programmi e piani.

## Art. 3.

*(VIA su interventi in aree sensibili)*

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, la VIA si applica a tutti gli interventi in aree di alta sensibilità ambientale, anche quando non compresi nelle tabelle A e B.

2. Le regioni e le province autonome individuano sul proprio territorio le aree sensibili nelle quali si applica la procedura di VIA ad interventi definiti contestualmente al provvedimento di individuazione di tali aree.

3. Le aree sensibili sono definite su criteri individuati dal Ministero dell'ambiente, articolati dalle regioni e province autonome che le delimitano sul proprio territorio inserendole nel proprio sistema informativo e cartografico.

4. Sono considerate sensibili quelle porzioni di territorio dove siano riscontrate la presenza di valori ambientali, e una particolare fragilità dell'equilibrio ecologico, ovvero una rilevante concentrazione di attività ed insediamenti che comportino già notevoli effetti sull'ambiente.

5. In fase di prima applicazione della legge è possibile avviare la procedura di VIA anche per interventi in corso di esecuzione qualora i loro effetti ricadano in aree sensibili o si ravvisi in essi un potenziale pericolo di impatto ambientale.

## Art. 4.

*(Autorizzazione preliminare)*

1. La realizzazione dei progetti di cui agli articoli 2 e 3 è subordinata all'autorizzazione preliminare dell'autorità competente per la valutazione dell'impatto ambientale.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 esonera il committente da ogni altro obbligo di richiesta di autorizzazione preliminare per le materie comprese nello studio di impatto ambientale e valutate dalla autorità competente al fine della deliberazione di cui all'articolo 5.

3. L'autorizzazione preliminare non esonera il committente dall'assolvimento degli altri obblighi previsti dalle leggi vigenti, per la realizzazione dell'opera.

## Art. 5.

*(Articolazione e procedure della VIA)*

1. La procedura per l'autorizzazione di cui all'articolo 4 è costituita da:

a) elaborazione di uno studio di impatto ambientale da parte del proponente di interventi oggetto della presente legge;

b) attivazione, da parte dell'autorità competente, di una fase istruttoria di verifica e consultazione sul contenuto dello studio;

c) stesura, da parte dell'autorità competente, di un bilancio di impatto ambientale conclusivo contenente i risultati dell'istruttoria e la valutazione di impatto ambientale sull'intervento in esame.

2. L'autorità competente per la valutazione di impatto ambientale garantisce forme adeguate di pubblicità agli atti relativi alla procedura di cui al comma 1.

## Art. 6.

*(Competenze delle regioni, delle province e dei comuni)*

1. Il provvedimento di VIA è adottato dalla regione territorialmente interessata, sentito il Ministero dell'ambiente, ad esclusione dei progetti di interesse nazionale per i quali si applica l'articolo 7. Qualora il progetto interessi il territorio di più regioni, il provvedimento è adottato d'intesa fra queste.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome provvedono a disciplinare con apposita legge le procedure di VIA.

3. Il provvedimento di VIA può essere subdelegato dalla regione alla provincia o ai comuni nel caso di opere o di interventi che interessino soltanto il territorio di questi e qualora essi dispongano dei servizi necessari a gestire la procedura.

## Art. 7.

*(Competenze del Ministro per l'ambiente)*

1. Il provvedimento di VIA è adottato dal Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate, per i progetti di rilevante interesse nazionale.

2. Si considerano di rilevante interesse nazionale i progetti che riguardino interventi compresi nelle categorie n. 2) (Industria energetica) e n. 10) (Grandi opere infrastrutturali), di cui alla tabella A.

3. Il Ministro dell'ambiente:

a) stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le soglie-limite al di sotto delle quali un progetto che presenta interventi compresi tra quelli elencati nella tabella A, può essere esentato dall'obbligo della valutazione di impatto ambientale, nonchè i criteri e le soglie-limite che rendono obbligatoria la valutazione di impatto ambientale delle opere elencate nella tabella B e delle opere costituenti modifica elencate nella tabella A;

b) stabilisce i criteri per l'accettazione da parte degli organi competenti all'autorizzazione di cui all'articolo 4 di studi di valutazione di impatto ambientale da presentarsi in forma semplificata ai sensi del comma 6 dell'articolo 10.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente, sentito il Comitato scientifico e il Consiglio nazionale dell'ambiente, adotta appositi provvedimenti e norme attuative per:

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a) stabilire i criteri di individuazione delle aree sensibili;

b) definire le procedure che garantiscano e promuovano pubblicità e partecipazione del pubblico nel procedimento di VIA di propria competenza;

c) individuare i requisiti tecnici per l'armonizzazione degli strumenti informativi e delle cartografie regionali;

d) predisporre iniziative per la realizzazione di un sistema informativo ambientale a livello nazionale.

## Art. 8.

*(Competenza del CIPE)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) su proposta del Ministro dell'ambiente, determina gli indirizzi riguardanti criteri e metodi per la valutazione dell'impatto ambientale.

2. Il CIPE inoltre integra e aggiorna, su proposta del Ministro dell'ambiente, gli elenchi di cui alle tabelle A e B. A tal fine, il Ministro dell'ambiente può avvalersi del contributo del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell'Istituto superiore di sanità, dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) nonché di altri enti ed istituti di ricerca pubblici.

## Art. 9.

*(Compiti delle regioni)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni:

a) organizzano il servizio di impatto ambientale di cui all'articolo 20;

b) definiscono le modalità di realizzazione o adeguamento delle cartografie, degli strumenti informativi territoriali di supporto e di un archivio degli studi di impatto ambientale consultabile dal pubblico;

c) provvedono alla delimitazione territoriale delle aree sensibili;

d) disciplinano le procedure autorizzative di competenza regionale in conformità al regime autorizzatorio relativo alla VIA ed in modo da evitare reiterazione di atti e di unificare le procedure;

e) adottano modalità per l'informazione e la consultazione dei soggetti interessati alla VIA. La regione può avvalersi della collaborazione di enti, di organismi, e di istituti specializzati operanti a livello nazionale e dei dipartimenti universitari, con i quali può stipulare apposite convenzioni.

2. Le regioni informano ogni sei mesi il Ministro dell'ambiente circa i provvedimenti adottati, nonché sullo stato di attuazione delle cartografie e degli strumenti informativi.

## Art. 10.

*(Studio dell'impatto ambientale)*

1. Lo studio dell'impatto ambientale viene predisposto dal proponente il progetto, in forma completa o in forma semplificata, in conformità a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 7.

2. Lo studio di impatto ambientale in forma completa si articola:

a) nella individuazione delle aree e dei beni di rilevanza ambientale;

b) nell'analisi dello stato dell'ambiente interessato dagli interventi;

c) nella indicazione delle finalità degli interventi previsti e nei motivi delle scelte rispetto ad altre alternative;

d) nella descrizione delle azioni previste dallo strumento e da alternative considerate;

e) nella descrizione e valutazione dei loro prevedibili impatti sull'ambiente;

f) nella prospettazione tra costi preventivati e benefici stimati inerenti le scelte più significative previste dal piano;

g) nell'indicazione delle misure previste per evitare, ridurre o compensare gli effetti sull'ambiente;

h) nella descrizione dei dati e delle metodologie utilizzate e in un sommario

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

delle eventuali difficoltà incontrate dal proponente dalla redazione dello studio.

3. Le leggi regionali possono individuare ulteriori elementi e contenuti, anche in relazione ai diversi tipi di strumentazione urbanistica e di settore.

4. Lo studio di impatto ambientale concernente progetti e opere deve contenere i seguenti elementi;

a) la descrizione analitica dello stato dei luoghi e dell'ambiente;

b) la descrizione dell'opera o dell'intervento, delle sue finalità dei motivi della locazione prescelta rispetto ad eventuali alternative;

c) la descrizione del progetto con particolare riferimento:

1) alle caratteristiche fisiche del suo insieme;

2) alle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione tra l'altro della natura e quantità dei materiali impiegati e del suolo occupato durante le fasi di costruzione e funzionamento;

3) alla qualità e quantità dei residui ed emissioni previste nel rispetto della normativa vigente relativamente all'inquinamento delle acque, dell'aria e del suolo; di rumore, di vibrazione, di luce, di calore, di radiazioni, di rischio, di incidenti, risultanti dall'opera o dall'intervento progettati;

4) ai tempi di realizzazione dell'opera;

d) la descrizione delle principali alternative progettuali, con indicazione delle principali ragioni della scelta sotto il profilo dell'impatto ambientale;

e) la descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette all'impatto dell'opera o dell'intervento progettati, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, agli elementi climatici, ai beni culturali e ambientali, ai fattori socio-economici ed all'interazione di essi;

f) l'identificazione degli impatti e delle loro interazioni dovuti alla realizzazione,

gestione ed abbandono dell'intervento e delle sue alternative per quanto riguarda:

1) il prelievo e l'utilizzo di risorse naturali;

2) l'emissione di inquinanti, la creazione di sostanze nocive, lo smaltimento di rifiuti, il verificarsi di incidenti;

g) la previsione, stima e valutazione degli impatti delle diverse alternative;

h) la descrizione delle misure previste per evitare, ridurre o compensare i rilevanti effetti negativi dell'opera o dell'intervento sull'ambiente e dei sistemi di monitoraggio previsti;

i) la prospettazione del rapporto tra costi preventivati e benefici stimati derivanti dalle progettate opere pubbliche o di uso pubblico;

l) la descrizione dei dati e delle metodologie usate;

m) l'indicazione delle eventuali difficoltà quali inadeguatezza dei dati base, incertezza dei metodi, lacune tecniche o mancanza di conoscenze, e così via, incontrate nella redazione dello studio;

n) il riassunto delle informazioni trasmesse sulla base delle lettere da a) a m), destinato al pubblico.

5. Ai fini della predisposizione dello studio, il soggetto pubblico o privato interessato alla realizzazione dell'opera o dell'intervento ha diritto di accesso alle informazioni disponibili presso gli uffici delle amministrazioni pubbliche.

6. Lo studio dell'impatto ambientale in forma semplificata contiene le seguenti informazioni:

a) la descrizione dell'opera proposta, le finalità della stessa, nonché i suoi riflessi nell'economia locale;

b) la rassegna delle relazioni esistenti fra l'opera proposta e le norme in materia ambientale, nonché i piani di utilizzazione del territorio;

c) la descrizione delle misure previste per eliminare o ridurre gli effetti sfavorevoli sull'ambiente.

## Art. 11.

*(Istruttoria della valutazione dell'impatto ambientale)*

## 1. Il proponente:

a) inoltra all'autorità competente la domanda di autorizzazione preliminare dell'opera, insieme con lo studio di impatto ambientale e con una sua sintesi, o con la richiesta di esonero dalla effettuazione dello studio;

b) trasmette, per conoscenza, copia della domanda di autorizzazione e dello studio di impatto, a tutti i comuni il cui territorio è interessato dallo stesso impatto;

c) provvede a far pubblicare su un quotidiano a diffusione locale e su un quotidiano a diffusione nazionale un annuncio contenente l'oggetto del progetto, il soggetto realizzatore, la localizzazione ed una sommaria descrizione del progetto stesso.

2. I comuni affiggono all'albo pretorio, copia della richiesta di autorizzazione preliminare e copia della sintesi dello studio di impatto, entro il secondo giorno successivo alla data di ricevimento degli stessi documenti;

## 3. L'autorità competente:

a) esamina la richiesta e la documentazione inoltrata dal committente;

b) esamina le istanze, le osservazioni e i pareri inoltrati dai soggetti di cui all'articolo 14;

c) acquisisce i pareri e le osservazioni che ritenga utili, da altri soggetti della pubblica amministrazione, da enti e da associazioni;

d) elabora, ove lo ritenga necessario, un proprio studio di impatto dell'opera proposta;

e) dibatte in una pubblica udienza le richieste del committente, le risultanze dello studio di impatto, le istanze, le osservazioni e i pareri acquisiti ai sensi delle lettere b) e c);

f) redige il bilancio di impatto ambientale (BIA) che illustra i risultati dell'intera procedura.

## Art. 12.

*(Deliberazione sulla domanda di autorizzazione)*

1. La deliberazione sulla domanda di autorizzazione viene emessa nel termine massimo di centoventi giorni dalla data di ricevimento della stessa. Il termine è raddoppiato se l'autorità competente intenda effettuare un proprio studio di valutazione dell'impatto ambientale;

2. La deliberazione comprende espressamente:

a) la valutazione del probabile impatto ambientale dell'opera proposta;

b) la sintesi delle istanze, delle osservazioni e dei pareri acquisiti nonché della valutazione dell'autorità sulle istanze, osservazioni e pareri;

c) la valutazione delle alternative possibili, compresa quella di non dar seguito all'opera;

d) i motivi della concessione o del rifiuto della autorizzazione;

e) se del caso, le condizioni di cui corredare la decisione di autorizzazione.

3. Ove il proponente abbia inoltrato richiesta di esonero dalla effettuazione dello studio di impatto, o di effettuazione dello studio in forma semplificata, la deliberazione di cui al comma 1 indica le motivazioni dell'accoglimento o della reiezione di tale richiesta. In questi casi, la deliberazione viene adottata nel termine di trenta giorni dalla data di arrivo all'autorità competente della relativa domanda.

4. Copia della deliberazione adottata dall'autorità regionale competente viene affissa negli albi pretori dei comuni il cui territorio è interessato all'impatto ambientale dell'opera.

## Art. 13.

*(Partecipazione alla procedura di VIA)*

1. La partecipazione dei cittadini alla procedura di VIA costituisce un requisito

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

essenziale della procedura medesima ed è finalizzata a:

a) informare e rendere partecipi i cittadini nei confronti delle iniziative e degli interventi proposti che interessino il loro territorio e le loro condizioni di vita;

b) acquisire elementi di conoscenza e di valutazione in funzione della decisione finale.

## Art. 14.

*(Procedure di VIA)*

1. L'autorità competente assicura l'adeguata e tempestiva informazione di enti competenti, associazioni e cittadini interessati in merito all'intervento proposto, allo studio di impatto ambientale e ai pareri del Comitato scientifico di cui all'articolo 22.

2. Gli enti locali possono promuovere iniziative ulteriori rispetto a quelle avviate dalla regione o dal Ministero al fine di conseguire la finalità di cui al comma 1.

3. La partecipazione dei cittadini si attua secondo i dettati della presente legge, ulteriormente specificati in sede di definizione delle disposizioni attuative di cui agli articoli 7 e 9. Fino a che non venga predisposto il riordino amministrativo di cui all'articolo 24 restano ferme le procedure di presentazione di osservazioni e pareri scritti previsti in materia urbanistica.

4. Il Ministero o la regione, secondo le rispettive competenze, d'intesa con gli enti locali interessati, promuovono, dandone adeguata pubblicità, consultazioni ed udienze pubbliche in via preliminare alla redazione del bilancio d'impatto ambientale (BIA).

5. Entro sessanta giorni dalla data di deposito, e su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri della regione o del comune interessati può essere richiesto un pronunciamento dei rispettivi consigli che vengono convocati entro quindici giorni dalla richiesta. Il pronunciamento è trasmesso all'autorità competente e viene incluso nel BIA.

6. I costi dell'attività di informazione e di consultazione, entro lo 0,5 per cento del

costo totale dell'intervento, sono a carico del proponente.

## Art. 15.

*(Referendum)*

1. Le regioni possono regolamentare con proprie norme il ricorso a *referendum* consultivi delle delibere di VIA.

## Art. 16.

*(Costituzione di parte civile)*

1. Le associazioni ambientaliste possono costituirsi parte civile o intervenire nelle procedure giudiziarie inerenti la VIA.

## Art. 17.

*(Informazione e partecipazione del pubblico)*

1. Chiunque, singolo cittadino, ente o associazione:

a) ha diritto di esaminare l'intera documentazione dello studio di impatto e di ottenere, a sue spese, copia parziale o totale della stessa documentazione. I comuni adottano le misure necessarie per rendere possibile l'esercizio del suddetto diritto;

b) può presentare, in forma scritta, all'autorità regionale competente, istanze, osservazioni o pareri sull'opera oggetto della domanda di autorizzazione, nel termine di trenta giorni dalla data di affissione sull'albo pretorio comunale dei documenti di cui al comma 2 dell'articolo 11;

c) può partecipare alla pubblica udienza di cui al comma 3 dell'articolo 11, lettera e), e ha diritto di prendere la parola, anche avvalendosi di altri soggetti a ciò delegati, sulla materia oggetto delle istanze, osservazioni o pareri da esso presentati, in conformità a quanto disposto nella lettera b) del presente articolo;

d) ha diritto di esaminare gli atti istruttori, nonché le deliberazioni conclusi-

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ve, dell'autorità competente ad eseguire la valutazione di impatto ambientale. La stessa autorità adotta tutte le misure necessarie per consentire l'esercizio del suddetto diritto.

## Art. 18.

*(Prescrizioni di mitigazione o monitoraggio dell'impatto ambientale)*

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 4, ove contenga prescrizioni di mitigazione o di monitoraggio dell'impatto ambientale, obbliga il soggetto proponente a conformare l'intervento agli obiettivi specifici delle predette prescrizioni e a trasmettere all'autorità competente della VIA i dati risultanti dalle misure ed apparati di monitoraggio previsti.

## Art. 19.

*(Controlli e poteri d'intervento)*

1. Il Ministero dell'ambiente o le regioni, secondo le rispettive competenze, adottano i provvedimenti opportuni per il controllo dell'esatto adempimento ai contenuti e alle prescrizioni del provvedimento di VIA. Qualora si verificano violazioni degli impegni presi o modifiche del progetto tali da comportare significative variazioni dell'impatto ambientale, l'autorità competente della VIA impone al soggetto gestore di adeguare l'opera e, se necessario, ordina la sospensione dei lavori e il ripristino della situazione ambientale a spese del responsabile, adottando i provvedimenti cautelari di cui agli articoli 8 e 9 della legge 6 luglio 1986, n. 349.

2. Il Ministero dell'ambiente e la regione, secondo le rispettive competenze, adottano i provvedimenti cautelari previsti dagli articoli 8 e 9 della legge 6 luglio 1986, n. 349, per inibire l'esecuzione delle opere e degli interventi che non siano sottoposti a VIA e per ripristinare la situazione a spese del responsabile.

## Art. 20.

*(Servizio impatto ambientale)*

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni istituiscono il Servizio di impatto ambientale (SIA) i cui compiti sono:

a) attivazione delle fasi di informazione e partecipazione, ai sensi della presente legge;

b) esame dello studio di impatto per la verifica della sua completezza, nonché registrazione di pareri e osservazioni presentate;

c) coordinamento delle diverse fasi della procedura di VIA e del rapporto con le diverse strutture amministrative interessate;

d) stesura del rapporto di BIA ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 4;

e) controllo sulla fase di realizzazione dei progetti al fine di verificare il rispetto delle condizioni stabilite in fase di VIA;

f) sperimentazione mediante studi di impatto ambientale pilota di metodologie e tecniche;

g) assistenza tecnica agli enti locali nella predisposizione degli studi di impatto ambientale;

h) promozione di iniziative atte a diffondere le conoscenze sulle procedure e sugli studi di impatto ambientale;

i) promozione, congiuntamente ai servizi competenti, del sistema informativo finalizzato alla VIA;

l) predisposizione di un archivio dei bilanci di impatto ambientale;

m) pubblicazione di un rapporto annuale sullo stato di avanzamento delle esperienze di applicazione della VIA;

2. Le regioni provvedono ad affidare la direzione del servizio, ad articularlo in uffici, ad affidarne la direzione, a definirne l'organico e ad assegnare il personale in base alla normativa vigente in merito.

3. Le funzioni attribuite dalla presente legge al Ministero dell'ambiente sono espletate dal servizio di cui alla lettera c) del

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

comma 1 dell'articolo 10 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Per far fronte ai compiti spettanti al servizio suddetto sono autorizzate le necessarie variazioni in organico del Ministero dell'ambiente.

4. Presso i SIA, istituiti dalle regioni, viene costituito l'archivio dell'impatto ambientale. In tale archivio sono inseriti obbligatoriamente e resi accessibili a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti inerenti la VIA.

## Art. 21.

*(Servizio informativo nazionale)*

1. Il Ministero dell'ambiente e le regioni, secondo le rispettive competenze, predispongono un servizio informativo nazionale e regionale, finalizzato alla VIA accessibile agli enti pubblici e, a pagamento, ai privati. Il servizio informativo è realizzato con criteri individuati dal Ministero e concordati con le regioni al fine di renderlo omogeneo a livello nazionale. Il servizio informativo deve contenere le rilevazioni sullo stato dell'ambiente, i criteri di valutazione delle risorse e una biblioteca di metodologie e modelli.

## Art. 22.

*(Comitati scientifici: istituzione e competenze)*

1. Il Ministero dell'ambiente e le regioni istituiscono i rispettivi comitati scientifici costituiti dai responsabili dei rispettivi servizi e da esperti qualificati nelle discipline inerenti la VIA.

2. Compete al comitato esprimere pareri:

a) sulla correttezza metodologica degli studi di impatto ambientale pervenuti;

b) sulla valutazione dell'impatto ambientale.

3. Compete inoltre al comitato esprimere parere e suggerire proposte sulla gestione dell'archivio dell'impatto ambientale e per il servizio informativo.

## Art. 23.

*(Sperimentazione)*

1. Il Ministero dell'ambiente e le regioni, nella fase di avvio della presente legge, promuovono ricerche, sperimentazioni e corsi di aggiornamento professionale in materia di impatto ambientale.

## Art. 24.

*(Riordino delle procedure)*

1. Al fine di semplificare le procedure per l'autorizzazione o approvazione di interventi sottoposti a VIA e per armonizzare la normativa vigente alla presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

a) definizione di modelli procedurali di ciascuna categoria di intervento o per gruppi omogenei di interventi, diretti all'adozione semplificata e coordinata di tutti gli atti e provvedimenti, di autorizzazione, di approvazione o concernenti le opere e gli interventi convenzionali sottoposti a valutazione dell'impatto ambientale, da parte delle amministrazioni competenti ai sensi della vigente normativa;

b) attribuzione agli organi competenti all'autorizzazione di cui all'articolo 4, di compiti e funzioni di impulso, coordinamento e sostituzione, anche consentendo che il soggetto interessato alla realizzazione dell'intervento presenti solo a detta amministrazione di coordinamento le istanze e le richieste relative ai vari atti.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nelle parti aventi per oggetto opere e interventi di competenza regionale, vanno considerati come norme di principio, alle quali le regioni devono confermare le proprie discipline con apposito provvedimento di riordino entro centosessanta giorni dalla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Art. 25.

*(Agevolazioni)*

1. Il committente è autorizzato a portare in detrazione nell'assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto le spese documentate per l'effettuazione dello studio di impatto ambientale, nella misura del 70 per cento se trattasi di impresa agricola, di impresa artigiana di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, o di piccola o media impresa industriale ai sensi della comunicazione della Commissione delle Comunità europee 92/C 213/02 del 20 maggio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C213 del 19 agosto 1992, e in misura pari al 30 per cento se trattasi di altro soggetto.

## Art. 26.

*(Sanzioni)*

1. Gli atti adottati sulla base di procedimenti amministrativi svolti in violazione della presente legge sono nulli.

2. Fermo quanto è stabilito all'articolo 19, chiunque realizzi un'opera per la quale è prevista la valutazione di impatto ambien-

tale, senza l'autorizzazione o in difformità dalle condizioni prescritte, è punito con la sanzione amministrativa pari al 10 per cento del costo complessivo dell'opera. Quando il fatto produce una grave alterazione ambientale, il committente è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

3. Chiunque operi, inoltre, senza la prescritta autorizzazione preliminare o in difformità delle condizioni prescritte, è tenuto, qualora sia intervenuta una autorizzazione in sanatoria anche in deroga a quanto previsto al comma 1, a realizzare a proprie spese le condizioni previste dalla valutazione di impatto per la stessa opera.

## Art. 27.

*(Norma transitoria)*

1. Qualora il Ministero dell'ambiente o le regioni ravvisino, in progetti già approvati o in corso di esecuzione, un potenziale pericolo di impatto rilevante, predispongono uno studio di VIA con lo scopo di minimizzare il danno interrompendo le attività di realizzazione dell'intervento. Tale disposizione si applica ai progetti autorizzati non oltre novanta giorni prima della data di entrata in vigore della presente legge.

## TABELLA A

*(Articolo 2)*

## 1) Attività estrattive:

- Ricerca ed estrazione di petrolio e gas naturali;
- Estrazione di combustibili solidi;
- Estrazione di minerali metalliferi;
- Estrazione di minerali non metalliferi;
- Estrazione di prodotti di cava per materiali da costruzione, per refrattari e per ceramiche;
- Estrazione di altri minerali.

## 2) Industria energetica:

- Cokerie (comprese quelle annesse a stabilimenti siderurgici);
- Industria petrolifera;
- Industria di combustibili nucleari;
- Impianti di ricerca per la produzione e trasformazione di materiali fossili e fertili;
- Produzione di energia elettrica tramite centrali termiche, geotermiche e solari;
- Impianti di trattamento di rifiuti radioattivi;
- Depositi temporanei e definitivi di rifiuti radioattivi.

## 3) Trasformazione di materiali non energetici e prodotti derivati:

- Siderurgia (escluse le cokerie annesse a stabilimenti siderurgici);
- Produzione e prima trasformazione dei metalli non ferrosi;
- Produzione di cemento, calce, gesso;
- Produzione di vetro piano e cavo;
- Produzione di vetro tecnico, industriale, di fibre di vetro, di lana di vetro e di lana silicati;
- Produzione di mole e altri corpi abrasivi.

## 4) Chimica:

- Produzione di prodotti chimici di base (compresi altri prodotti derivati ottenuti);
- Produzione di fibre artificiali e sintetiche;
- Impianti di stoccaggio di petrolio, prodotti petrolchimici, chimici;

## 5) Lavorazione e trasformazione dei metalli:

- Stabilimenti siderurgici comprese le fonderie;
- Produzione di pezzi in acciaio fucinato;
- Costruzione e montaggio di autoveicoli e costruzione dei relativi motori;
- Impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili;
- Costruzione di materiale ferroviario.

## 6) Industria alimentare:

- Produzione e raffinazione dello zucchero.

## 7) Industria del legno e della carta:

- Produzione della pasta per carta, cartone;
- Impianti di produzione della cellulosa.

## 8) Industria della gomma e delle materie plastiche:

- Industria della gomma.

## 9) Edilizia, genio civile, installazione di impianti:

- Autostrade;
- Strade di dimensione sopracomunale;
- Ferrovie interurbane e urbane;
- Aeroporti;
- Canali per la navigazione interna;
- Impianti meccanici di risalita e teleferiche;
- Dighe e invasi;
- *Pipelines*;
- Installazione di acquedotti a lunga distanza;
- Circuiti per gare automobilistiche e motociclistiche;
- Opere per l'attrezzatura di zone industriali.

## 10) Grandi opere infrastrutturali:

- Grandi opere urbane (ospedali, fiere, centri direzionali, interporti, mercati all'ingrosso, centri commerciali);
- Impianti di smaltimento dei rifiuti industriali, tossici e nocivi, speciali, urbani.

## TABELLA B

(Articolo 2)

## 1) Agricoltura:

- Progetti di messa a coltura di zone naturali e terreni incolti;
- Progetti di gestione delle acque per l'agricoltura (drenaggio; irrigazione);
- Unità di allevamento intensivo di bestiame;
- Disboscamenti e interventi volti alla gestione e sfruttamento dei boschi.

## 2) Industria energetica:

- Produzione di vapore e acqua calda;
- Stoccaggio di combustibili solidi, liquidi e gassosi.

## 3) Trasformazioni di minerali non energetici e prodotti derivati:

- Fabbricazione di tubi d'acciaio;
- Filatura e profilatura a freddo dell'acciaio.

## 4) Chimica:

- Produzione di antiparassitari e prodotti chimici per l'agricoltura;
- Produzione di prodotti farmaceutici;
- Produzione di mastici, vernici, inchiostri da stampa;
- Produzioni di saponi e detergenti sintetici, di prodotti per l'igiene del corpo e profumeria;
- Produzione di altri prodotti chimici.

## 5) Lavorazione e trasformazione dei metalli:

- Impianti di produzione, compresa la fusione, affinazione, filatura e laminatura di metalli non ferrosi salvo i metalli preziosi;
- Seconda trasformazione, trattamento e rivestimento dei metalli;
- Costruzione di caldaie e serbatoi;
- Costruzione di motori, generatori, trasformatori, interruttori ed altro materiale elettrico e dielettrico;
- Costruzione di altri mezzi di trasporto.

## 6) Industria alimentare:

- Fabbricazione di grassi vegetali e animali;
- Macellazione del bestiame;

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Trasformazione industriale della carne;
- Produzione di birra e malto;
- Fabbricazione di prodotti lattiero caseari;
- Industria della trasformazione e conservazione della frutta, ortaggi e funghi;
- Industria della lavorazione e conservazione dei pesci e di altri prodotti marini;
- Bollitura dei cereali;
- Industria dei prodotti amidacei;
- Industria dei prodotti alimentari per zootecnia;
- Industria dell'alcol etilico, di acquaviti e liquori.

## 7) Industria tessile e delle pelli:

- Lavaggio e sgrassatura della lana;
- Tintura e trattamento chimico dei prodotti tessili;
- Concia, tintatura e produzione delle pelli e del cuoio.

## 8) Industria del legno e della carta:

- Fabbricazione di impiallacciate, compensati e pannelli di gomma.

## 9) Industria della gomma e delle materie plastiche:

- Ricostruzione di pneumatici, vulcanizzazione, riparazione pneumatici;
- Industria dei prodotti delle materie plastiche.

## 10) Industrie manifatturiere diverse:

- Servizi industriali di lavanderia, tintoria e affini;
- Sviluppo e stampa di prodotti fotografici e cinematografici.

## 11) Edilizia, genio civile, installazione di impianti:

- Opere di canalizzazione e regolazione corsi d'acqua;
- Strade forestali;
- Stoccaggi di rottami di ferro;
- Villaggi di vacanza, complessi alberghieri;
- Distribuzione di vapori e acqua calda;
- Discariche di rifiuti solidi e liquidi;
- Impianti di depurazione delle acque e di trattamento e di smaltimento dei fanghi;
- Linee di trasporto ad alta tensione.

**DISEGNO DI LEGGE N. 958**

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

## CAPO I

## PRINCÌPI GENERALI

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. La presente legge, in recepimento ed attuazione della direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (85/337/CEE), definisce i principi generali, le procedure e le norme quadro per la preventiva e sistematica considerazione della tutela dell'ambiente nei progetti aventi un prevedibile rilevante impatto sull'ambiente medesimo e nelle relative procedure di autorizzazione, approvazione o concessione.

2. Fino alla emanazione da parte delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di rispettiva competenza, di norme che si adeguino ai principi contenuti nella presente legge, si applicano le disposizioni regionali e provinciali vigenti in quanto compatibili.

## Art. 2.

*(Oggetto della disciplina)*

1. Sono assoggettati alla valutazione di impatto ambientale, secondo le modalità ed i procedimenti previsti dalla presente legge, i progetti dell'allegato A alla presente legge e quelli dell'allegato II alla direttiva 85/337/CEE, così come individuati ai sensi del comma 2.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dell'industria, del

commercio e dell'artigianato, nonché con quelli istituzionalmente interessati, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono individuate le tipologie progettuali di cui all'allegato II della direttiva 85/337/CEE non comprese nell'allegato A alla presente legge, da sottoporre alla procedura di valutazione di impatto ambientale e fissati i criteri e le soglie limite per determinare quali dei progetti appartenenti alle predette tipologie debbono formare oggetto della valutazione di impatto ambientale ai sensi della presente legge. Ove il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri non venga adottato nel termine suindicato, provvede nei successivi trenta giorni il Presidente del Consiglio dei ministri. Il Ministero dell'ambiente provvede ad informare la Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della direttiva 85/337/CEE.

3. Ai fini della migliore integrazione tra la politica economica e la politica ambientale, nonché agli effetti dell'analisi costi-benefici, due componenti del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici di cui all'articolo 4 della legge 26 aprile 1982, n. 181, partecipano ai lavori della Commissione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e due componenti di detta Commissione partecipano ai lavori del Nucleo sopra menzionato.

4. Per la valutazione di impatto ambientale relativa a progetti direttamente destinati alla difesa nazionale si provvede secondo istruzioni interne del Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'ambiente.

5. Il provvedimento di valutazione di impatto ambientale deve intervenire prima del rilascio del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del progetto e comunque prima dell'inizio dei lavori.

6. Non sono sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale i progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli interventi di mero ripristino.

7. Sono esclusi dalla procedura di cui alla presente legge gli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi delle norme vigenti,

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nella misura dello stretto necessario, sia per salvaguardare l'incolumità delle persone da un pericolo imminente, sia in seguito a calamità per la quale sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. È comunque assicurata:

a) la messa a disposizione del pubblico delle informazioni rilevanti relative all'intervento ed alle ragioni della deroga;

b) la comunicazione alla Commissione CEE, prima del rilascio dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano le eventuali deroghe e delle informazioni di cui alla lettera a).

## Art. 3.

*(Contenuto della valutazione di impatto ambientale)*

1. La valutazione di impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e conformemente agli articoli seguenti, gli effetti diretti ed indiretti di un progetto sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sull'acqua, sull'aria, sul clima, sul passaggio e sull'interazione tra detti fattori, nonché sul patrimonio culturale.

2. Con decreti del Presidente della Repubblica, emanati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché con i Ministri istituzionalmente interessati, i criteri, le norme tecniche e procedurali, nonché quelle di prevenzione ambientale, da applicare, in relazione a categorie di progetti assoggettati alla disciplina della presente legge, in modo uniforme per tutto il territorio nazionale.

3. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, la Commissione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, si attiene ai criteri, alle norme tecniche e alle procedure di generale prevenzione ambientale determinati ai sen-

si del comma 2. Restano ferme le determinazioni delle Amministrazioni statali nelle materie di rispettiva competenza compatibili con la disciplina dettata in applicazione del comma 2.

4. Resta ferma altresì l'applicazione dell'articolo 7, comma 7.

5. Le procedure di prevenzione di cui al comma 2 sono armonizzate con i programmi nazionali di previsione e prevenzione di cui all'articolo 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

## Art. 4.

*(Soggetti del procedimento)*

1. Soggetti del procedimento di valutazione di impatto ambientale sono il committente o l'autorità proponente, nonché l'autorità competente.

2. Ai sensi della presente legge, si intende per committente il soggetto che richiede il provvedimento di approvazione, autorizzazione o concessione che consente in via definitiva la realizzazione del progetto. Per autorità proponente si intende la pubblica autorità che promuove o approva l'iniziativa.

3. Si intende per autorità competente l'amministrazione o l'organo che effettua la valutazione di impatto ambientale.

4. È altresì assicurata la partecipazione al procedimento dei soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento amministrativo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di chiunque ne abbia interesse ai sensi dell'articolo 10, comma 5.

## Art. 5.

*(Studio di impatto ambientale)*

1. Lo studio di impatto ambientale, predisposto a cura e spese del committente o dell'autorità proponente, comprende le analisi e le informazioni descritte nell'allegato B alla presente legge.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro

dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché con quelli istituzionalmente interessati, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i contenuti e i requisiti tecnici per l'elaborazione degli studi di impatto ambientale. Ove il predetto decreto non venga adottato nel termine suindicato, provvede nei successivi trenta giorni il Presidente del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'ambiente provvede ad informare la Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della direttiva 85/337/CEE.

3. L'autorità competente verifica la completezza dello studio di impatto ambientale e, qualora rilevi carenze, richiede le integrazioni necessarie.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di intesa con il Ministro del tesoro sono determinate le tariffe per l'elaborazione degli studi di valutazione di impatto ambientale da valere per le tipologie progettuali di opere ed attività contemplate dalla presente legge, tenendo conto delle tariffe in vigore nei diversi ordinamenti professionali.

## CAPO II

### L'IMPATTO AMBIENTALE DEI PIANI E PROGRAMMI

#### Art. 6.

*(Competenze e procedure)*

1. Nella predisposizione dei piani e programmi di lavori pubblici di rilievo nazionale si deve tener conto della rispondenza agli obiettivi di tutela, riequilibrio e valorizzazione ambientale già stabiliti per il relativo settore di appartenenza, ai principi ed ai requisiti di carattere generale stabiliti in materia ambientale, nonché della valutazione delle strategie di piano sulle risorse naturali e sull'uomo.

2. Ai fini dell'esercizio del concerto di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349, la documentazione è trasmessa in tempo utile al Ministero dell'ambiente e contiene gli elementi necessari per le valutazioni di competenza.

## CAPO III

### VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE PER I PROGETTI DI RILEVANZA NAZIONALE

#### Art. 7.

*(Competenze e procedure)*

1. Il progetto di massima, comprendente lo studio di impatto ambientale, relativo ad una delle categorie individuate dall'allegato A alla presente legge, è trasmesso dal committente o dall'autorità proponente al Ministero dell'ambiente ed alla Regione o alle Regioni interessate.

2. La procedura di cui al presente articolo si applica anche a progetti riguardanti modifiche ad opere ed impianti esistenti non compresi nelle categorie di cui all'allegato A, qualora da tali progetti derivi un'opera che rientri nelle categorie stesse.

3. Per i progetti riguardanti modifiche ad opere ed impianti esistenti compresi nelle categorie di cui all'allegato A, che non comportino modifiche sostanziali, il committente o l'autorità proponente inoltra il progetto corredato da un sintetico studio sugli aspetti ambientali, finalizzato a documentare detto requisito ai fini dell'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale. La commissione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, provvede, entro novanta giorni, a verificare la sussistenza dei requisiti per l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale e, se del caso, a definire le necessarie prescrizioni. Decorso tale termine il progetto si intende escluso dalla procedura.



## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. Il Ministro dell'ambiente acquisisce, ai fini delle valutazioni di propria competenza, le determinazioni delle Amministrazioni competenti nelle seguenti materie:

- a) protezione dei beni culturali ed ambientali;
- b) tutela dell'assetto idrogeologico;
- c) scarichi idrici;
- d) protezione dall'inquinamento atmosferico;
- e) smaltimento dei rifiuti;
- f) inquinamento acustico;
- g) aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

5. Il Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate, ovvero decorsi novanta giorni dalla data di presentazione della documentazione da parte del committente senza che la regione si sia espressa, provvede entro centoventi giorni dalla stessa data alla valutazione della incidenza del progetto sull'ambiente e delle condizioni alle quali questo soddisfa il principio della tutela ambientale, mediante l'esame dello studio di impatto e della documentazione disponibile, avvalendosi della commissione prevista dall'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, tenuto anche conto di quanto emerso nel corso dell'inchiesta pubblica di cui all'articolo 10.

6. I provvedimenti di valutazione relativi alle categorie di cui ai numeri 8, 17, 18, 19 e 20 dell'allegato A alla presente legge sono adottati dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, al quale è trasmessa la documentazione di cui al comma 1.

7. Ove l'autorità proponente o l'autorità competente ad approvare in via definitiva la realizzazione dell'intervento non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministro dell'ambiente, la questione è rimessa, dal Ministro competente per materia, al Consiglio dei ministri.

8. Il Ministro dell'ambiente può indire, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, apposite conferenze di servizi, nei casi in cui non vi abbia provveduto l'Amministrazione procedente ai sensi della legge stessa. Alla Conferenza

partecipano i rappresentanti, aventi la competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'amministrazione di appartenenza, della Regione interessata, delle amministrazioni, degli enti ed autorità di cui al comma 4, nonché del Ministero della marina mercantile nelle ipotesi di cui al comma 6. Le determinazioni concordate nella conferenza tra le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti di rispettive competenza.

9. Resta ferma la competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato a rilasciare l'autorizzazione prevista dall'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

## Art. 8.

*(Misure minime di pubblicità)*

1. Contestualmente alla trasmissione di cui all'articolo 7, comma 1, il committente o l'autorità proponente provvede alla pubblicazione, su un quotidiano a diffusione nazionale e sul quotidiano più diffuso nella regione interessata, di un annuncio contenente l'indicazione del progetto, la sua localizzazione ed una sommaria descrizione non tecnica.

2. Il committente o l'autorità proponente provvede altresì al deposito di una o più copie dello studio di impatto ambientale e del progetto presso il competente ufficio della Regione o provincia autonoma, ai fini della consultazione da parte della popolazione. In via transitoria, l'adempimento di cui al presente comma è assolto presso gli uffici individuati con circolare del Ministro dell'ambiente dell'11 agosto 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 29 agosto 1989, e successive integrazioni.

3. A tutela di particolari criteri progettuali e produttivi si applica la disciplina stabilita con i decreti attuativi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di cui all'articolo 24 della medesima legge.

4. Nell'ambito delle proprie competenze le Regioni possono prescrivere con legge ulteriori modalità di pubblicità, differen-

ziandole in relazione alle varie tipologie progettuali, anche con riferimento a dimensione, localizzazione, vulnerabilità dell'ambiente interessato o delle relative interrelazioni.

Art. 9.

*(Delimitazione del campo d'indagine ed analisi)*

1. Su richiesta del committente o dell'autorità proponente, il Ministero dell'ambiente assicura consultazioni con gli organi tecnici propri o di cui può avvalersi per legge al fine di definire gli argomenti da analizzare nell'ambito dell'elaborazione dello studio di impatto ambientale.

2. Ove opportuno, su richiesta del committente o dell'autorità proponente, il Ministero provvede alla designazione di funzionari o esperti dell'amministrazione o di organi tecnici di cui può avvalersi per legge, che partecipano a sopralluoghi ed assistono a prove, verifiche sperimentali di modelli ed altre operazioni tecniche non facilmente ripetibili, funzionali allo studio di impatto ambientale.

Art. 10.

*(Inchiesta pubblica)*

1. Il Ministro dell'ambiente può disporre lo svolgimento di un'inchiesta pubblica contemporaneamente all'avvio dell'istruttoria per la valutazione di cui all'articolo 7, comma 1, nel capoluogo della provincia in cui sono ubicate le opere e gli impianti proposti, ovvero la maggior parte di essi. Nel caso in cui l'intervento interessi più province, il Ministro dell'ambiente, di intesa con la Regione o le Regioni territorialmente competenti, stabilisce la sede dell'inchiesta pubblica.

2. Il presidente dell'inchiesta, scelto nell'ambito del personale civile e militare dello Stato, anche in quiescenza, con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparata, ovvero tra i magistrati ammi-

nistrativi, è nominato dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro istituzionalmente interessato, i quali devono pronunciarsi entro dieci giorni dalla data della richiesta, altrimenti il concerto si intende accordato.

3. Il presidente dell'inchiesta pubblica è assistito da due esperti, di cui uno nominato dal Ministro dell'ambiente ed uno nominato dal Presidente della Giunta regionale. La nomina è effettuata entro dieci giorni dall'avvio dell'inchiesta pubblica.

4. L'inchiesta pubblica ha luogo presso la prefettura del capoluogo di provincia di cui al comma 1. Il prefetto, su richiesta del Ministero dell'ambiente, designa un proprio funzionario per l'espletamento delle funzioni di segretario e provvede ad assicurare, mediante i propri uffici, le necessarie funzioni di assistenza.

5. Chiunque, tenuto conto delle caratteristiche del progetto, della sua localizzazione e delle relative interrelazioni, sia in grado di fornire elementi conoscitivi o valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento medesimo, purchè tali apporti non siano rivolti alla tutela di interessi particolari, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'annuncio di cui all'articolo 8, comma 1, a pena di decadenza, può fornire contributi di valutazione sul piano scientifico e tecnico attraverso la presentazione di memorie scritte strettamente inerenti alla realizzazione dell'intervento nel sito proposto e le sue conseguenze sul piano ambientale.

6. Il Presidente dell'inchiesta pubblica, in base all'attinenza e alla rilevanza degli argomenti trattati, decide sull'ammissibilità delle memorie e può svolgere audizioni, aperte al pubblico, esclusivamente con i soggetti che hanno presentato le memorie ammesse, nonchè concedere il diritto di replica in relazione a quanto previsto dal comma 7.

7. Il committente o l'autorità proponente può presentare osservazioni alle memorie di cui al comma 5.

8. Entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione di cui all'articolo 7, comma 1, il presidente chiude l'inchiesta

pubblica e trasmette al Ministero dell'ambiente le memorie presentate e le eventuali osservazioni, con una sintetica relazione sulle attività svolte.

9. Ove opportuno, in relazione all'ambiente interessato ed alla dimensione delle opere progettate, il Ministro dell'ambiente può prevedere forme semplificate di partecipazione dei soggetti di cui al comma 5.

10. I compensi spettanti al presidente dell'inchiesta pubblica, ai due esperti ed al segretario sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.

11. Il Ministero dell'ambiente assicura che siano adottate forme idonee di pubblicità per favorire la partecipazione dei cittadini alle inchieste pubbliche.

12. Per i progetti riguardanti nuovi impianti assoggettati all'obbligo di notifica a norma del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, l'inchiesta pubblica è disciplinata in via generale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

13. Per la predetta finalità è autorizzata la spesa di lire 550 milioni per l'anno 1993, di lire 1000 milioni per l'anno 1994 e di lire 1600 milioni annui a decorrere dal 1995.

#### Art. 11.

*(Progetti di particolare interesse ambientale)*

1. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, può dichiarare con motivata delibera, in relazione alle dimensioni, alla localizzazione, alla vulnerabilità dell'ambiente interessato e delle relative interrelazioni, di particolare interesse ambientale singoli progetti, non compresi negli elenchi allegati alla direttiva 85/337/CEE, stabilendo che la valutazione di impatto ambientale debba essere svolta dal Ministero dell'ambiente o dalla regione interessata, secondo le modalità rispettiva-

mente stabilite per ciascuna autorità competente.

#### CAPO IV

#### PROGETTI DI COMPETENZA REGIONALE

#### Art. 12.

*(Legislazione regionale e procedure)*

1. Le previsioni di cui alla presente legge che regolano la procedura di valutazione di impatto ambientale dei progetti di rilevanza nazionale costituiscono, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, principi fondamentali per l'esercizio della potestà legislativa regionale in materia, nonché norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

2. La Regione promuove l'informazione nei confronti dei cittadini e garantisce l'effettiva possibilità che essi esprimano motivati avvisi sui progetti di cui è proposta la realizzazione, anche attraverso la previsione per i progetti di rilevante impatto ambientale di inchieste pubbliche; disciplina le modalità attraverso le quali, preliminarmente all'approvazione dei piani e dei programmi di competenza della regione, sono analizzate e individuate soluzioni alle necessità di ottimale utilizzo delle risorse naturali e di loro protezione, di salvaguardia degli ecosistemi e delle aree protette, di recupero delle condizioni di degrado ambientale, di specifiche previsioni o prescrizioni in relazione a interventi previsti nei piani e nei programmi; assicura lo svolgimento di una procedura semplificata per interventi rientranti in piani e programmi, i cui contenuti presentino un grado di specificità equiparabile a quello del progetto preliminare o di massima ovvero siano compresi tra quelli di cui all'articolo 7, comma 3.

3. La Regione disciplina assetti tecnico-organizzativi adeguati alla effettiva realizzazione delle finalità della presente legge ed alla diffusione, nelle tecniche di progetta-

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zione, della considerazione dei valori ambientali, dei rapporti tra questi e i progetti, tanto in sede di esecuzione, quanto in sede di esercizio, manutenzione e dismissione.

4. In caso di progetto la cui valutazione di impatto ambientale è rimessa alla regione, qualora questo interessi il territorio di più regioni, ovvero si manifesti un conflitto tra regioni circa gli effetti ambientali di un progetto localizzato sul territorio di una delle regioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su conforme parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può disporre che si applichi la procedura prevista al Capo III.

5. Per i progetti di strade extraurbane non statali non comprese nell'allegato A, la Regione competente comunica al Ministero dell'ambiente l'inizio della procedura di valutazione di impatto ambientale.

## CAPO V

PROGETTI CON IMPATTI AMBIENTALI  
TRANSFRONTALIERI - PROGETTI PER LA  
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

## Art. 13.

*(Competenze e procedure)*

1. Nel caso di progetti che possano avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e per suo tramite, ai sensi della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991, notifica allo Stato interessato, e determina caso per caso, le modalità di informazione e consultazione della popolazione di detto Stato.

2. Le Regioni o le province autonome informano immediatamente il Ministero dell'ambiente quando progetti di loro competenza, ai fini della presente legge, possono avere impatti ambientali transfrontalieri.

3. Il committente predispone a propria cura e spese la documentazione per la consultazione tra gli Stati e per l'informazione della popolazione interessata. Tale documentazione comprende lo studio di impatto ambientale, il progetto e ogni altro elemento utile alla valutazione degli impatti ambientali transfrontalieri.

4. Il Ministro dell'ambiente stabilisce le modalità per l'informazione e l'eventuale partecipazione del pubblico. Gli oneri sono posti a carico del committente.

5. Sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale i progetti, finanziati con i fondi per la cooperazione allo sviluppo, afferenti le categorie dell'allegato A ed inoltre i progetti di tipo infrastrutturale che verranno individuati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

6. Ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, definisce le modalità e le norme tecniche per la valutazione di impatto ambientale delle diverse tipologie di progetti di cui al comma 5, da applicarsi in armonia con i principi generali stabiliti dalla presente legge e tenendo altresì conto dei criteri e delle procedure adottate in materia dalle maggiori organizzazioni internazionali impegnate nel settore della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

## CAPO VI

## NORME TRANSITORIE E FINALI

## Art. 14.

*(Norma transitoria)*

1. Il procedimento di cui alla presente legge non si applica ai progetti delle opere per i quali sia già intervenuta l'approvazione a norma delle disposizioni vigenti.

2. Restano ferme le norme regolamentari vigenti fino all'adozione delle disposizioni di adeguamento ai principi definiti dalla presente legge.

## Art. 15.

*(Misure di tutela)*

1. Il Ministro dell'ambiente o la Regione adottano i provvedimenti che si rendono necessari per inibire la esecuzione di progetti che non siano stati sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, per ripristinare la situazione ambientale a spese del responsabile, ivi compresa la sospensione dei lavori, informandone le amministrazioni interessate; adottano altresì i provvedimenti opportuni per il controllo dell'esatto adempimento delle prescrizioni emanate in sede di valutazione di impatto ambientale.

2. Gli allegati alla presente legge possono essere modificati con decreto del Presidente del Consiglio, adottato con il procedimento di cui all'articolo 2, comma 2.

3. Le norme che regolano la procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della presente legge abrogano, per le categorie di progetti dalla stessa considerati, le precedenti disposizioni di legge in materia di valutazione di impatto ambientale.

## Art. 16.

*(Norme di attuazione e finanziarie)*

1. Ai lavori della commissione per le valutazioni di impatto ambientale il Ministero dell'ambiente può invitare a partecipare esperti designati dai presidenti del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e dal direttore della Direzione per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria (DISP) del medesimo ENEA. La commissione può sentire rappresentanti delle amministrazioni interessate e svolgere apposite audizioni.

2. Il Ministro dell'ambiente può conferire, in supporto all'attività della Commissione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, su proposta del Presidente della Commissione stessa, non più di dieci incarichi a tempo determinato ad esperti in materia di analisi dei progetti e di valutazione di impatto ambientale. Per la predetta finalità è autorizzata la spesa di lire 100 milioni annui a decorrere dal 1993.

3. La divisione valutazione dell'impatto ambientale e piani di settore del Servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente presso il Ministero dell'ambiente è soppressa; sono istituite, nell'ambito dello stesso Servizio, la divisione impianti, la divisione infrastrutture civili, la divisione piani e programmi e la divisione problemi del territorio. La dotazione organica del Servizio stesso è incrementata di tre unità di primo dirigente, con funzioni di direttore delle divisioni sopra indicate, e di venticinque unità della VIII qualifica funzionale, ripartite nei seguenti contingenti di profili professionali: dieci ingegneri direttori, quattro chimici direttori, tre architetti direttori, tre geologi direttori e cinque funzionari amministrativi. Il relativo onere è valutato in lire 1.200 milioni annui a decorrere dal 1994.

4. Per le maggiori esigenze di funzionamento della commissione per le valutazioni di impatto ambientale, ivi comprese quelle derivanti dall'articolo 9, è autorizzata la complessiva spesa di lire 350 milioni per l'anno 1993 e di lire 700 milioni annui a decorrere dal 1994.

5. Gli oneri inerenti alla predisposizione degli studi di impatto ambientale sono ricompresi negli oneri relativi alla progettazione e fanno carico ai rispettivi stanziamenti di bilancio per la realizzazione dei lavori stessi negli stati di previsione della spesa e nei bilanci dei titolari dei lavori.

6. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.000 milioni per l'anno 1993, a lire 3.000 milioni per l'anno 1994 e a lire 3.600 milioni annui a decorrere dal 1995 si provvede mediante

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utiliz-

zando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO A  
(Articoli 2, 7, 12 e 13)

CATEGORIE DI PROGETTI DI RILEVANZA NAZIONALE  
DI CUI ALL'ARTICOLO 7

- 1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti del petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi;
- 2) centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW, nonché centrali nucleari e altri reattori nucleari (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie fossili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 KW di durata permanente termica);
- 3) impianti destinati esclusivamente allo stoccaggio definitivo o all'eliminazione definitiva dei residui radioattivi;
- 4) acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio;
- 5) impianti per l'estrazione di amianto, nonché per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto; per i prodotti di amianto-cemento, una produzione annua di oltre 20.000 tonnellate di prodotti finiti e, per gli altri impieghi dell'amianto, un'utilizzazione annua di oltre 200 tonnellate;
- 6) impianti chimici integrati;
- 7) autostrade e strade extraurbane principali definite ai sensi del decreto-legislativo 30 aprile 1992, n. 285; tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza nonché aeroporti con piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 2100 metri;
- 8) porti commerciali marittimi, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a battelli con stazza superiore a 1350 tonnellate;
- 9) impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio a terra;
- 10) dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 10 metri e/o di capacità superiore a 600.000 metri cubi, relative opere di trasporto delle acque e gli eventuali connessi impianti per la produzione di energia elettrica;
- 11) impianti di produzione di biossido di titanio di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 100;
- 12) interporti definiti ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 240;
- 13) interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano veneto di cui alla legge 29 novembre 1990, n. 380;
- 14) elettrodotti ad alta tensione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 22 agosto 1992;
- 15) produzione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;
- 16) ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche;

- 17) costruzione di terminali per il carico e lo scarico di idrocarburi e di sostanze pericolose;
- 18) sfruttamento minerario della piattaforma continentale;
- 19) realizzazione di condotte sottomarine per il trasporto delle sostanze di cui al punto 17;
- 20) realizzazione di impianti per il trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle navi che trasportano le sostanze di cui al punto 17;
- 21) lavori finalizzati alla captazione di acque dal sottosuolo per quantità pari o superiori a 10 milioni di metri cubi per anno;
- 22) sfruttamento minerario su larga scala, estrazione e trattamento *in loco* di minerali metallici e carbone;
- 23) grandi impianti di stoccaggio di prodotti petroliferi petrolchimici e chimici.

## ALLEGATO B

(Articolo 5)

- 1) Descrizione del progetto, comprese in particolare:
  - a) una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;
  - b) una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione per esempio della natura e delle quantità dei materiali impiegati;
  - c) una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, eccetera) risultanti dall'attività del progetto proposto.
- 2) Eventualmente una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale.
- 3) Una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori.
- 4) Una descrizione (\*) dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull'ambiente:
  - a) dovuti all'esistenza del progetto;
  - b) dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;
  - c) dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti;e la menzione da parte del committente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente.

---

(\*) Questa descrizione dovrebbe riguardare gli effetti diretti ed eventualmente gli effetti indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto.



5) Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente.

6) Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti.

7) Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti.

**DISEGNO DI LEGGE N. 1019**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PROCACCI ED ALTRI

## Art. 1.

*(Finalità e definizione)*

1. La presente legge è volta a dare attuazione alla direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, e all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. La valutazione di impatto ambientale (VIA) è realizzata allo scopo di proteggere e migliorare la qualità della vita, di mantenere la capacità riproduttiva degli ecosistemi e delle risorse, di salvaguardare la molteplicità delle specie, di promuovere l'uso di risorse rinnovabili, di garantire l'uso plurimo delle risorse.

3. La VIA ha lo scopo di individuare, descrivere, valutare ed evitare o ridurre l'impatto ambientale di piani, programmi e progetti pubblici e privati.

4. L'impatto ambientale è valutato in rapporto agli effetti sull'uomo, la fauna, la flora, il suolo, l'acqua, l'aria, il clima, il paesaggio, i beni materiali, il patrimonio culturale, l'ambiente socio-economico in rapporto alle interazioni reciproche.

5. Per impatto ambientale si intende l'insieme degli effetti diretti, indiretti, secondari, cumulativi, sinergici a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, a piccola e grande distanza, positivi e negativi indotti da un insieme o da singoli interventi sull'ambiente.

6. La VIA si articola in un procedimento costituito dalle fasi seguenti:

a) elaborazione di uno studio di impatto ambientale da parte del proponente di interventi disciplinati dalla presente legge;

b) attivazione, da parte dell'autorità competente, di una fase istruttoria di verifica e consultazione sul contenuto dello studio;

c) stesura, da parte dell'autorità competente, di un bilancio di impatto ambientale (BIA) conclusivo contenente i risultati

dell'istruttoria e la valutazione di impatto ambientale sull'intervento in esame;

d) pubblicizzazione degli atti e controllo del rispetto delle condizioni definite dal BIA.

## Art. 2.

*(Competenze e deleghe)*

1. Il provvedimento di VIA ha natura autorizzativa ed è adottato dalla regione territorialmente interessata, sentito il Ministro dell'ambiente. Qualora l'opera o l'intervento interessi il territorio di più regioni, il provvedimento è adottato d'intesa tra queste. In caso di mancata intesa entro novanta giorni, il Ministro dell'ambiente provvede ai sensi del comma 2.

2. Nel caso l'opera o l'intervento in esame siano da ritenersi di interesse nazionale, il provvedimento di VIA è adottato dal Ministro dell'ambiente.

3. L'interesse nazionale o regionale è stabilito in rapporto al livello della principale autorità competente a decidere. L'autorità competente alla stesura delle norme tecniche definisce la ripartizione degli interventi in rapporto ai diversi livelli di competenza.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a disciplinare con apposita legge le procedure di VIA per le opere e gli interventi di cui agli allegati A e B alla presente legge che non siano ritenuti di rilevanza nazionale, da realizzarsi nel proprio territorio, nel rispetto dei contenuti della presente legge.

5. Nel caso la regione o la provincia autonoma non provvedano, entro i termini, a disciplinare la materia, il Ministro dell'ambiente interviene con potere sostitutivo come stabilito dai commi 3 degli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente istituisce l'Agenzia nazionale per l'impatto ambientale, di seguito denominata «Agenzia», e le sue artico-

lazioni regionali, i cui compiti sono definiti dall'articolo 18.

### Art. 3.

*(Modalità di attuazione della legge e compiti del Ministero dell'ambiente e delle regioni)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente, sulla base di un rapporto predisposto dall'Agenzia e sentito il Consiglio nazionale dell'ambiente, adotta appositi provvedimenti e norme attuative per:

- a) fissare i criteri di individuazione delle aree sensibili;
- b) definire i criteri per distinguere gli interventi di rilevanza nazionale dagli interventi di competenza regionale;
- c) fissare i criteri di definizione delle soglie di progetto per le opere di cui all'allegato B;
- d) fissare i criteri di individuazione degli atti normativi di rilevanza ambientale di cui all'articolo 8;
- e) fissare le procedure, le tecniche e le metodologie che garantiscano e promuovano la partecipazione e l'informazione del pubblico nel procedimento di VIA;
- f) definire e codificare gli strumenti metodologici per realizzare gli studi di impatto e per sviluppare le valutazioni di impatto ambientale;
- g) definire i requisiti tecnici per l'armonizzazione degli strumenti informativi e delle cartografie regionali e per predisporre iniziative del Ministero per la realizzazione di un sistema informativo ambientale a livello nazionale;
- h) promuovere la normativa di riordino e semplificazione delle procedure autorizzative.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle norme di cui al comma 1, le regioni, con proprie leggi, stabiliscono:

- a) eventuali ampliamenti del campo di applicazione della presente legge;
- b) le strutture competenti a gestire il provvedimento di VIA e il rapporto con l'articolazione regionale dell'Agenzia;

c) le modalità di realizzazione o adeguamento delle cartografie, degli strumenti informativi territoriali di supporto e di un archivio degli studi di impatto ambientale consultabile dal pubblico;

d) l'articolazione dei criteri di individuazione e la delimitazione territoriale delle aree sensibili;

e) le specificazioni regionali in ordine all'articolazione della procedura di VIA in coerenza con quanto stabilito dalla presente legge;

f) gli interventi di riordino delle procedure autorizzative regionali per piani e progetti tesi all'unificazione di tutti gli iter autorizzativi;

g) le modalità di promozione e avvio dell'informazione e consultazione dei soggetti interessati alla VIA.

3. Le regioni informano ogni sei mesi il Ministero dell'ambiente circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di VIA in corso, nonché sullo stato di attuazione delle cartografie e degli strumenti informativi.

### Art. 4.

*(Articolazione della procedura)*

1. L'istruttoria della VIA inerente gli interventi di cui all'articolo 6 viene avviata con la presentazione, da parte del proponente, dello studio di impatto ambientale contenente la proposta di piano o di progetto, alle strutture responsabili per la VIA presso la regione o il Ministero dell'ambiente, come stabilito dall'articolo 2.

2. Lo studio di impatto ambientale deve essere conforme a quanto stabilito dall'articolo 11.

3. Contestualmente alla comunicazione il soggetto realizzatore provvede a far pubblicare sul quotidiano più diffuso del territorio coinvolto e su un quotidiano a diffusione nazionale un annuncio contenente l'oggetto del progetto e il soggetto realizzatore, la localizzazione ed una sommaria descrizione in termini semplificati ed esplicativi del progetto stesso.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. La struttura competente procede all'istruttoria del processo di VIA. In particolare provvede a:

a) individuare gli enti pubblici e le associazioni o rappresentanze dei cittadini da coinvolgere nel processo di VIA, come previsto dall'articolo 12, entro dieci giorni dalla comunicazione del proponente;

b) compiere una valutazione preliminare del caso in esame, avvalendosi del parere dei soggetti coinvolti, al fine di:

1) verificare i criteri, i requisiti e le informazioni necessari per garantire la correttezza dello studio di impatto ambientale in esame. Su questa base può chiedere che lo studio di impatto ambientale presentato venga integrato a cura del proponente degli elementi informativi e valutativi mancanti, entro venti giorni;

2) definire le alternative in esame e i criteri e le metodologie da adottare per la formulazione del parere dell'Agenzia in merito all'impatto ambientale dell'intervento e delle alternative;

c) inviare lo studio di impatto ambientale, qualora completo, ai soggetti coinvolti nella VIA, dandone notizia sugli organi di informazione, quali quotidiani o bollettini regionali, entro quindici giorni;

d) promuovere consultazioni ed udienze pubbliche delle quali è data adeguata pubblicità, con tutte le parti sociali interessate, come indicato dall'articolo 12, entro cinquanta giorni;

e) promuovere il motivato parere dell'Agenzia in merito all'impatto che l'intervento può esercitare sull'ambiente, entro settanta giorni; il parere può contenere l'indicazione delle alternative, compresa la rinuncia all'intervento, o delle misure di mitigazione o di monitoraggio da prescrivere nel corso dell'attuazione o della realizzazione;

f) redigere un bilancio di impatto ambientale (BIA) che illustra tutta la documentazione raccolta e i risultati dell'intera procedura e trasmetterlo al Ministro dell'ambiente o alla giunta regionale per l'approvazione. Nel caso di procedura gestita centralmente dal Ministero l'approvazio-

ne è deliberata dal Ministro, su parere dell'Agenzia centrale; nel caso di procedura gestita dalla regione la VIA è espressa dalla giunta su parere dell'Agenzia regionale, entro novanta giorni;

g) inviare il BIA all'autorità competente per l'autorizzazione dell'intervento in esame;

h) pubblicizzare la delibera di autorizzazione o di rifiuto dei progetti sottoposti a VIA e il contenuto del BIA tramite affissione nell'Albo pretorio dei comuni interessati, pubblicazione sul Bollettino regionale e diffusione sui giornali e radio-televisioni locali e nazionali.

5. Qualora il provvedimento di VIA sia adottato in concertazione con amministrazioni competenti al rilascio di autorizzazioni o nulla osta relativi alla tutela ambientale, esso sostituisce gli atti e i provvedimenti di tali amministrazioni. Gli atti e i provvedimenti che consentono la realizzazione degli interventi devono tener conto dei contenuti e delle prescrizioni del provvedimento di VIA.

6. Al termine della procedura il Ministero dell'ambiente e la regione si scambiano informazioni reciproche sui risultati della procedura mettendo a disposizione dei rispettivi servizi e delle Agenzie il BIA e la delibera di approvazione.

## Art. 5.

*(Effetti e controllo)*

1. Il provvedimento di cui all'articolo 2, ove positivo, ha l'effetto di consentire lo svolgimento della procedura di approvazione dell'intervento attestando che nulla osta alla sua realizzabilità sul piano dell'impatto ambientale.

2. Il provvedimento stesso, ove contenga prescrizioni di mitigazione o di monitoraggio dell'impatto ambientale, obbliga il soggetto proponente a conformare l'intervento agli obiettivi specifici delle predette prescrizioni, trasmettendo all'Agenzia coinvolta i dati risultanti dalle misure e dagli apparati di monitoraggio previsti.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. Le Agenzie adottano i provvedimenti opportuni per il controllo dell'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni del provvedimento di VIA. qualora si verificano violazioni degli impegni assunti o modifiche del progetto tali da comportare significative variazioni dell'impatto ambientale, l'Agenzia ne dà comunicazione all'autorità competente per la VIA che impone al soggetto gestore di adeguare l'opera e, se necessario, ordina la sospensione dei lavori e il ripristino della situazione ambientale a spese del responsabile, adottando i provvedimenti cautelari di cui agli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

4. Il Ministro dell'ambiente e la regione, secondo le rispettive competenze, adottano i provvedimenti cautelari previsti dagli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per inibire l'esecuzione delle opere e degli interventi che non siano stati sottoposti a VIA e per ripristinare la situazione ambientale a spese del responsabile.

5. Nel caso di provvedimento negativo riguardante un progetto esecutivo che sia stato previsto, in termini di massima, da un piano già approvato, l'Agenzia richiede che l'alternativa prescelta venga inserita nel piano mediante la adozione della necessaria variante.

## Art. 6.

*(Ambiti di applicazione)*

1. La VIA si applica con procedura differenziata ai seguenti ambiti:

a) interventi in aree sensibili ai sensi dell'articolo 7;

b) atti normativi di rilevanza ambientale ai sensi dell'articolo 8;

c) strumenti di programmazione economica e sociale e di pianificazione territoriale e urbanistica ai sensi dell'articolo 9;

d) progetti di massima ed esecutivi relativi ad opere pubbliche e private ai sensi dell'articolo 10.

## Art. 7.

*(VIA su interventi in aree sensibili e critiche)*

1. La VIA è applicata a tutti gli interventi compresi negli allegati A e B alla presente legge, anche quando non superino le soglie prefissate, nel caso che ricadano in aree sensibili e critiche.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delimitano sul proprio territorio le aree sensibili e critiche nelle quali si applica la procedura di VIA, per interventi definiti contestualmente al provvedimento di individuazione di tali aree. Le aree sensibili e critiche sono definite su criteri elaborati dalle Agenzie, adottati dal Ministro dell'ambiente e articolati dalle regioni e dalle province autonome che le delimitano sul proprio territorio inserendole nel proprio sistema informativo e cartografico.

3. Le aree sensibili e critiche sono approvate dai consigli regionali su parere positivo delle Agenzie regionali.

4. Sono considerate sensibili e critiche quelle porzioni di territorio dove sia riscontrata la presenza di alti valori ambientali, una particolare fragilità dell'equilibrio ecologico, ovvero una rilevante concentrazione di attività ed insediamenti che comportino già notevole pressione sull'ambiente.

5. Sono comunque da considerarsi aree sensibili o critiche le seguenti;

a) le aree destinate a parco o riserva nazionale o regionale;

b) le aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, le aree individuate dai piani di bacino come soggette a maggiore rischio idrogeologico;

c) le aree soggette a vincolo di bellezza naturale ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e quelle individuate dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, per la tutela delle cose d'interesse artistico e storico e le aree di particolare interesse ambientale di cui al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d) le aree tutelate ai sensi delle convenzioni internazionali in materia ambientale, ratificate dallo Stato italiano;

e) le aree soggette a tutela ambientale in base a leggi regionali e nazionali.

6. Nelle aree sensibili e critiche ove viganó precedenti vincoli ambientali relativamente alla possibilità di intervento, tali vincoli restano immoóificati.

## Art. 8.

*(VIA su atti normativi)*

1. I disegni e le proposte di legge, nonchè i progetti di regolamento aventi ad oggetto materie di rilievo ambientale e comunque il territorio, la flora, la fauna ed altri beni ambientali o l'utilizzo di risorse naturali, devono essere accompagnati da una specifica relazione in ordine ai possibili effetti dell'applicazione di tali atti normativi sull'ambiente.

2. I criteri di individuazione degli atti normativi di rilevanza ambientale d'iniziativa del Governo o delle regioni sono stabiliti, a seconda dell'area di competenza, dal Ministro dell'ambiente e dalla Giunta regionale su parere delle rispettive Agenzie.

3. Ai fini del presente articolo la VIA consiste nell'individuazione dei potenziali scenari conseguenti all'attuazione dell'atto normativo e nell'individuazione delle componenti ambientali suscettibili di impatto.

## Art. 9.

*(VIA su piani e programmi)*

1. Gli enti estensori di piani e programmi soggetti a VIA devono presentare contestualmente alle altre procedure autorizzate uno studio di impatto ambientale redatto secondo i criteri indicati all'articolo 11.

2. Sono soggetti a VIA:

a) i piani di settore a carattere nazionale;

b) gli strumenti di pianificazione territoriale di livello regionale;

c) gli strumenti di pianificazione economica e territoriale delle province e degli enti di livello sovracomunale;

d) i piani regolatori generali, i piani di insediamenti produttivi particolareggiati e gli strumenti urbanistici esecutivi;

e) le varianti dei piani di cui alle lettere a), b), c) e d).

## Art. 10.

*(VIA su progetti di massima ed esecutivi)*

1. La VIA su progetti ed opere ha lo scopo di prevedere e stimare gli impatti ambientali del progetto, di identificare e valutare le possibili alternative, compresa l'ipotesi di non realizzare il progetto, di indicare le misure per minimizzare o eliminare gli impatti negativi.

2. Sono assoggettati a VIA:

a) i progetti di massima ed esecutivi delle opere proposte da soggetti pubblici e privati e le loro modifiche sostanziali, compresi nell'allegato A, e nell'allegato B quando superino la soglia fissata in sede di emanazione delle norme di attuazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);

b) i progetti di massima ed esecutivi delle opere proposte da soggetti pubblici e privati e le loro modifiche sostanziali localizzati in aree ad alta sensibilità ambientale, se facenti parte delle tipologie individuate contestualmente alla delimitazione delle aree.

3. Ogni progetto di cui al comma 2 è integrato da uno studio di impatto ambientale a cura del proponente secondo quanto previsto dall'articolo 11.

4. Le autorità incaricate di bandire l'appalto concorso predispongono le procedure di affidamento mantenendo distinte le due fasi di aggiudicazione in merito al progetto di massima e a quello esecutivo.

## Art. 11.

*(Contenuti dello studio di impatto ambientale)*

1. Lo studio di impatto ambientale è a carico del proponente del piano o del progetto sottoposto a VIA.

2. Lo studio di impatto ambientale deve essere realizzato con obiettivi e in scala coerente con il livello di definizione del piano o del progetto in esame.

3. Lo studio di impatto ambientale concernente gli strumenti di pianificazione di cui alla lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 9 deve prendere in considerazione in via preliminare le soluzioni alternative ipotizzabili in rapporto agli obiettivi del piano. La valutazione comparativa delle alternative considerate deve riguardare sia le scelte di sistema, sia gli aspetti localizzativi (aree o tracciati), sia le scelte di tecnologie o tipologie, sia il dimensionamento degli interventi.

4. Lo studio di impatto ambientale, redatto contestualmente all'elaborazione del piano, si articola:

*a*) nella individuazione delle aree e dei beni di rilevanza ambientale potenzialmente soggetti a impatto;

*b*) nell'analisi dello stato dell'ambiente interessato dagli interventi;

*c*) nell'indicazione delle finalità degli interventi previsti e nei motivi delle scelte prescelte rispetto ad altre alternative;

*d*) nella descrizione delle azioni previste dallo strumento e delle alternative considerate;

*e*) nella descrizione e valutazione dei loro prevedibili impatti sull'ambiente;

*f*) nella prospettazione del rapporto tra costi preventivati e benefici stimati inerenti alle scelte più significative previste dal piano;

*g*) nell'indicazione delle misure previste per evitare, ridurre o compensare gli effetti sull'ambiente;

*h*) nella descrizione dei dati e delle metodologie utilizzate e in una sommaria indicazione delle eventuali difficoltà incontrate dal proponente nella redazione dello studio.

5. La legge regionale sulla VIA può individuare ulteriori elementi e contenuti, anche in relazione ai diversi tipi di strumentazione urbanistica o di settore.

6. Lo studio di impatto ambientale concernente progetti e opere deve contenere i seguenti elementi:

*a*) la descrizione dell'opera o dell'intervento, delle sue finalità, dei motivi della localizzazione prescelta rispetto ad eventuali alternative;

*b*) la descrizione del progetto con particolare riferimento:

1) alle caratteristiche fisiche del suo insieme;

2) alle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione tra l'altro della natura e quantità dei materiali impiegati e del suolo occupato durante le fasi di costruzione e funzionamento;

3) alla qualità e quantità dei residui e delle emissioni previste nel rispetto della normativa vigente relativamente all'inquinamento delle acque, dell'aria e del suolo, nonché alle forme di rumore, di vibrazione, di luce, di calore, di radiazioni, di rischio di incidenti, risultanti dall'opera o dall'intervento progettati;

4) ai tempi di realizzazione dell'opera;

*c*) la descrizione sommaria delle principali alternative per quanto riguarda l'ubicazione e la struttura dell'opera proposta che potrebbero ragionevolmente essere prese in considerazione, con indicazione delle principali ragioni della scelta sotto il profilo dell'impatto ambientale;

*d*) la descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette all'impatto dell'opera o dell'intervento progettati, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, agli elementi climatici, ai beni culturali e ambientali, ai fattori socio-economici ed all'interazione tra di essi, comprendenti eventualmente l'ambiente di un'altra regione o di un altro Stato;

*e*) l'identificazione degli impatti e delle loro interazioni dovuti alla realizzazione, gestione ed abbandono dell'intervento e delle sue alternative per quanto riguarda:

1) il prelievo e l'utilizzo di risorse naturali;

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2) l'emissione di inquinanti, la creazione di sostanze nocive, lo smaltimento di rifiuti, il verificarsi di incidenti;

3) l'impatto cumulativo degli effetti risultanti dal progetto proposto e da altri progetti già realizzati nella zona interessata;

f) la previsione, stima e valutazione degli impatti delle diverse alternative;

g) la descrizione delle misure previste per evitare, ridurre o compensare i rilevanti effetti negativi dell'opera o dell'intervento sull'ambiente, e dei sistemi di monitoraggio previsti;

h) l'analisi delle relazioni tra l'opera proposta ed i piani e le norme in materia ambientale, di utilizzazione e tutela del suolo, del sottosuolo e delle acque, riguardanti la zona potenzialmente interessata;

i) la prospettazione del rapporto tra costi preventivati e benefici stimati derivanti dalle progettate opere pubbliche o di uso pubblico;

l) una descrizione dei dati e delle metodologie utilizzate;

m) l'indicazione delle eventuali difficoltà, quali inadeguatezza dei dati di base, incertezza dei metodi, lacune tecniche o mancanza di conoscenze, incontrate nella redazione dello studio;

n) una descrizione riassuntiva destinata al pubblico delle informazioni trasmesse sulla base del presente comma.

7. Ai fini della predisposizione dello studio, il soggetto pubblico o privato interessato alla realizzazione dell'opera o dell'intervento ha diritto di accesso alle informazioni disponibili presso gli uffici delle amministrazioni pubbliche.

## Art. 12.

*(Modello di partecipazione)*

1. La partecipazione dei cittadini alla procedura di VIA costituisce un requisito essenziale della procedura medesima ed è finalizzata a:

a) informare e rendere partecipi i cittadini nei confronti delle iniziative e degli interventi proposti che interessino il loro territorio e le loro condizioni di vita;

b) acquisire gli elementi di conoscenza e di giudizio espressi dai soggetti coinvolti in funzione della valutazione e della decisione finale;

c) mettere a punto ulteriori garanzie e misure di controllo e di mitigazione.

2. Il Ministero dell'ambiente e la regione, secondo le rispettive competenze, d'intesa con gli enti locali interessati e avvalendosi delle strutture delle province, promuovono, dandone adeguata pubblicità, consultazioni ed udienze pubbliche in via preliminare alla redazione del BIA come previsto dalla procedura definita all'articolo 4. Un verbale dell'assemblea e eventuali mozioni o documenti votati, approvati o respinti, vengono inoltrati, dalla persona incaricata dall'autorità competente a presiedere l'assemblea, all'autorità competente per la procedura di VIA, e sono da questa acquisiti ai fini dei giudizi da esprimere.

3. L'autorità competente assicura l'adeguata e tempestiva informazione e consultazione preventiva di enti competenti, associazioni e cittadini interessati, in merito:

a) all'intervento proposto e allo studio di impatto ambientale presentati dal proponente;

b) all'impostazione della verifica dello studio di impatto ambientale e della valutazione sviluppata dall'Agenzia;

c) al BIA, contenente i risultati della valutazione realizzata dall'Agenzia e tutta la documentazione raccolta nel corso dell'istruttoria;

d) alla delibera relativa al diniego o all'autorizzazione dell'intervento in esame;

e) ai provvedimenti adottati per il controllo sull'esecuzione dell'opera.

4. Gli enti locali possono promuovere iniziative ulteriori rispetto a quelle avviate dalle autorità competenti al fine di conseguire le finalità di cui al comma 1.

5. Su richiesta sottoscritta da almeno tre capigruppo della regione o del comune interessati può essere chiesta una convocazione straordinaria dei rispettivi consigli, entro 15 giorni, allo scopo di esprimere un parere preventivo sul caso in esame. Il parere è trasmesso all'autorità competente e viene incluso nel BIA.



## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Art. 13.

*(Pubblicità degli atti)*

1. Copia degli studi di impatto ambientale e dei BIA viene depositata presso gli archivi nazionali e regionali delle autorità competenti per le VIA e presso le sedi dei comuni e dei soggetti interessati, come individuati dall'autorità competente. Dell'avvenuto deposito viene data pubblicazione mediante inserzione su quotidiani, pubblicazione sui Bollettini regionali, affissione all'Albo pretorio dei comuni interessati e con comunicazione scritta alle associazioni ed ai singoli che ne facciano richiesta, iscrivendosi ad un'apposita lista comunale e assumendo a proprio carico le spese di spedizione.

2. Un congruo numero delle decisioni riassuntive di cui alla lettera *n*) del comma 6 dell'articolo 11 viene diffuso tra la popolazione e messo a disposizione degli interessati. In calce a tale pubblicazione vengono riportate le disposizioni relative ai meccanismi di partecipazione ed intervento nelle procedure da parte di singoli ed associazioni.

3. Chiunque può richiedere ed ottenere il diritto alla consultazione e, dietro pagamento dei relativi diritti, il rilascio delle copie degli atti di cui ai commi 1 e 2. Il costo delle copie è contenuto alle pure spese vive di riproduzione. Nel caso di documentazione richiesta dalle associazioni ambientaliste possono essere disposti prezzi ridotti allo scopo di favorire la partecipazione.

4. Per garantire la partecipazione, le strutture pubbliche che dispongono di informazioni di carattere ambientale predispongono la loro accessibilità e consultazione da parte del pubblico.

## Art. 14.

*(Osservazioni)*

1. La partecipazione dei cittadini si attua secondo quanto previsto dalla presente

legge, con le ulteriori specificazioni dettate in sede di definizione delle norme attuative ai sensi dell'articolo 3. Fino a quando non venga predisposto il riordino di cui all'articolo 3 restano ferme le procedure di presentazione di osservazioni e i pareri scritti previsti in materia urbanistica.

2. Qualsiasi cittadino o soggetto collettivo, istituzionale o meno, può anche presentare alle autorità competenti per il procedimento di VIA, in forma scritta e in conformità alle leggi vigenti, osservazioni in ordine agli interventi sottoposti a VIA entro 30 giorni dall'avvenuto deposito.

3. Le autorità che ricevono le osservazioni devono tenerne conto nel corso degli adempimenti procedurali e, se le rilevino infondate, devono fornire risposta scritta a coloro i quali le abbiano avanzate. In caso di osservazioni sottoscritte da più persone, la risposta viene fornita solo al primo firmatario.

## Art. 15.

*(Referendum popolare)*

1. Contro il parere positivo, rilasciato dall'autorità competente, di valutazione di impatto ambientale di un determinato piano o progetto è ammesso il ricorso ad una consultazione popolare referendaria dei cittadini elettori residenti nel comune o nei comuni dell'area interessata.

2. La consultazione referendaria di cui al comma 1 deve essere indetta dal sindaco o dai sindaci dei comuni dell'area interessata dal piano o dal progetto, entro sessanta giorni dall'affissione all'Albo pretorio comunale del parere positivo di valutazione di impatto ambientale rilasciato dall'autorità competente, se richiesta dalla maggioranza del consiglio o dei consigli comunali, o dal tre per cento o da almeno cinquemila cittadini elettori residenti nel comune o nei comuni dell'area interessata.

3. Le modalità di svolgimento della consultazione referendaria sono definite negli statuti comunali.

4. Se la maggioranza dei voti validi espressi nella consultazione popolare refe-

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rendaria è contraria al parere positivo di impatto ambientale, tale parere si intende revocato: in tal caso il sindaco o i sindaci comunicano, entro ventiquattro ore dalla proclamazione dei risultati della consultazione popolare referendaria, la revoca della valutazione positiva di impatto ambientale al proponente del piano o del progetto.

## Art. 16.

*(Ricorso a procedimenti giudiziari)*

1. Il BIA e l'eventuale delibera di autorizzazione dell'intervento costituiscono atti amministrativi contro i quali è ammesso il ricorso.

2. Le associazioni ambientaliste e i cittadini possono ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per ottenere la sospensione o l'annullamento di atti amministrativi ritenuti lesivi di valori ambientali.

3. In sede di annullamento il tribunale amministrativo regionale può indicare all'amministrazione competente i criteri e i principi da seguire nella nuova istruttoria di VIA. Detti criteri e principi dovranno corrispondere a quelli contenuti nelle norme attuative della presente legge.

4. Le associazioni ambientaliste e i singoli cittadini possono denunciare al procuratore generale presso la Corte dei conti fatti da cui siano derivati o possano derivare danni ambientali. Detti fatti possono emergere nell'ambito della procedura di VIA o essere successivi alla delibera di approvazione del BIA e di autorizzazione dell'intervento.

5. Il procuratore generale presso la Corte dei conti, ove ricorrano gravi e irreparabili pericoli di danno ambientale, può sospendere l'attività in corso. Lo stesso è competente a promuovere contro i responsabili l'azione di risarcimento del danno pubblico ambientale. Il giudice valuta il danno in base ai costi del ripristino ed all'eventuale profitto del trasgressore. In ogni caso è ammessa la valutazione equitativa di cui all'articolo 1226 del codice civile.

6. In caso di contenzioso non sanabile dall'autorità amministrativa tra i soggetti

partecipanti alla procedura di VIA, la lite, anche preventivamente, può essere rimessa a un collegio arbitrale. Il lodo arbitrale è inoppugnabile.

7. Nell'eventualità di apertura di procedimenti giudiziari inerenti la procedura di VIA, i cittadini e le associazioni ambientaliste possono costituirsi parte civile.

## Art. 17.

*(Verifica delle opere già realizzate a rilevante impatto ambientale)*

1. Per le opere già avviate o già attuate di cui all'allegato A l'autorità competente alla VIA regionale inoltra ai comuni della regione richiesta di segnalazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I comuni devono fornire i dati entro tre mesi dalla richiesta.

2. Ricevuta la segnalazione, l'autorità competente alla VIA regionale richiede ai titolari dell'opera o dell'iniziativa il relativo studio di impatto ambientale.

3. Il titolare o i titolari dell'opera o dell'iniziativa devono presentare tale studio all'Agenzia regionale entro sei mesi dalla richiesta.

4. Entro i successivi dodici mesi, prorogabili per altri dodici mesi in caso di comprovata necessità, l'Agenzia regionale emette il giudizio sull'impatto ambientale dell'opera o dell'iniziativa in questione o propone eventuali modifiche o alternative.

5. In caso di mancato recepimento delle richieste da parte del proponente, l'Agenzia regionale attiva presso il Ministero dell'ambiente le procedure previste dalla legge in materia di danno ambientale.

## Art. 18.

*(Agenzia e servizi preposti alla VIA)*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni istituiscono i servizi preposti ad assolvere le funzioni tecnico-amministrative proprie della procedura di VIA.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente istituisce l'Agenzia nazionale per l'impatto ambientale e le sue articolazioni regionali ed eventualmente subregionali, per l'assolvimento delle funzioni tecnico-scientifiche proprie della procedura di VIA. L'Agenzia è indipendente sul piano tecnico, amministrativo e finanziario.

3. I compiti dei servizi di cui al comma 1 sono:

a) avvio della procedura di VIA per il caso in esame secondo la procedura stabilita dall'articolo 4;

b) individuazione dei soggetti da coinvolgere nel processo di VIA e attivazione delle fasi di informazione e partecipazione come previsto negli articoli 4, 12, 13 e 14;

c) trasmissione dello studio di impatto ambientale all'Agenzia competente per la verifica della sua completezza;

d) coordinamento delle diverse fasi della procedura di VIA e disciplina del rapporto con i diversi livelli amministrativi coinvolti;

e) registrazione di pareri e osservazioni presentate;

f) stesura del BIA su conforme parere dell'Agenzia;

g) controllo sulla fase di realizzazione dei progetti al fine di verificare il rispetto delle condizioni stabilite in fase di VIA.

4. Il Ministro dell'ambiente e le regioni provvedono ad affidare la direzione del servizio, ad articolarlo in uffici, a definirne l'organico e ad assegnare il personale in base alla normativa vigente. Le funzioni attribuite dalla presente legge al Ministero dell'ambiente sono espletate dal Servizio di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Per far fronte ai compiti spettanti al Servizio sono autorizzate variazioni in aumento alle dotazioni organiche dei ruoli del Ministero dell'ambiente.

5. I compiti dell'Agenzia sono:

a) valutazione preliminare del caso in esame per determinare criteri e requisiti specifici dello studio di impatto ambientale;

b) verifica della completezza dello studio di impatto ambientale;

c) elaborazione del parere sull'impatto ambientale dell'intervento in esame;

d) predisposizione della normativa tecnico-attuativa della presente legge da sottoporre all'approvazione delle autorità competenti;

e) predisposizione di guide metodologiche per la stesura degli studi di impatto ambientale;

f) sperimentazione, mediante studi di impatto ambientale pilota, di metodologie e tecniche;

g) assistenza tecnico-scientifica agli enti locali nella predisposizione degli studi di impatto ambientale;

h) promozione di iniziative atte a diffondere le conoscenze sulle procedure e sugli studi di impatto ambientale;

i) promozione e coordinamento, congiuntamente ai servizi nazionali e regionali competenti, del Sistema informativo finalizzato alla VIA;

l) predisposizione dell'archivio dei BIA di cui al comma 6;

m) pubblicazione di un rapporto annuale sullo stato di avanzamento delle esperienze di applicazione della VIA.

6. Presso le Agenzie nazionale e regionali viene costituito l'archivio dei bilanci di impatto ambientale. In tale archivio sono inseriti obbligatoriamente e resi accessibili a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti inerenti alla VIA.

7. Il Ministero dell'ambiente e le regioni, secondo le rispettive competenze, predispongono un Sistema informativo nazionale e regionale finalizzato alla VIA accessibile agli enti pubblici e ai singoli cittadini. Il Sistema informativo è realizzato con criteri elaborati dall'Agenzia e concordati con le regioni al fine di renderlo omogeneo a livello nazionale. Il Sistema informativo deve contenere le rilevazioni sullo stato dell'ambiente, i criteri di valutazione delle risorse e una biblioteca di metodologie e modelli. Il Sistema informativo è finanziato da un fondo nazionale e si avvale di indagini realizzate dai competenti servizi del Ministero dell'ambiente.

8. L'Agenzia può avvalersi della collaborazione di enti, di organismi e di istituti specializzati nazionali e dei dipartimenti universitari, con i quali può stipulare apposite convenzioni.

9. I funzionari dell'Agenzia godono di assoluta indipendenza e rispondono direttamente al direttore dell'Agenzia che è nominato dal Ministro dell'ambiente.

10. I funzionari dell'Agenzia e i consulenti esterni non possono contemporaneamente svolgere attività professionale per i proponenti di progetti sottoposti a VIA.

11. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, e le regioni promuovono corsi di specializzazione e aggiornamento professionale in materia di impatto ambientale finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione.

#### Art. 19.

##### *(Riordino delle procedure)*

1. Al fine di semplificare le procedure per l'autorizzazione o l'approvazione di interventi sottoposti a VIA e per armonizzare la normativa vigente con quanto disposto dalla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi, con i quali definire modelli procedimentali, per ciascuna categoria di intervento o per gruppi omogenei di interventi, diretti all'adozione sollecita e coordinata di tutti gli atti e provvedimenti di intesa, di autorizzazione, di approvazione e di consenso concernenti le opere e gli interventi stessi, da parte delle amministrazioni competenti ai sensi della vigente normativa, attribuendo alle regioni, per i propri atti e per quelli di competenza degli enti locali o infraregionali, e al Ministro dell'ambiente compiti e funzioni di impulso, coordinamento e sostituzione, e consentendo che il soggetto interessato alla realizzazione dell'intervento presenti solo all'amministrazione incaricata del coordinamento le istanze e le richieste relative ai vari atti.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nelle parti aventi per oggetto opere e interventi di competenza regionale, hanno la funzione di norme di principio, alle quali le regioni devono conformare le proprie discipline con apposito provvedimento di riordino entro centottanta giorni dalla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

#### Art. 20.

##### *(Segreto industriale)*

1. Nel caso in cui l'opera in esame ricada tra le categorie oggetto della direttiva 82/501/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, e del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, che la recepisce, si fa riferimento ad esse per la regolamentazione del diritto all'informazione.

2. Il personale dell'Agenzia e dei servizi preposti all'impatto ambientale hanno diritto di accesso all'informazione in merito all'intervento, anche se sottoposto a segreto industriale, pur mantenendo l'obbligo al rispetto del segreto medesimo.

#### Art. 21.

##### *(Disposizioni sanzionatorie, transitorie e finanziarie)*

1. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 734 del codice penale, i decreti legislativi di cui all'articolo 19, sulla base dei criteri e dei principi direttivi desumibili dalla presente legge, dovranno contenere le norme sanzionatorie per l'inosservanza delle disposizioni della legge stessa, nonché le norme sanzionatorie volte a garantire l'applicazione dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dell'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni. In questo ultimo caso non è ammessa l'applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva del ripristino.

2. Le disposizioni della presente legge e le relative norme di attuazione si applicano

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Il Ministero dell'ambiente o la regione, qualora ravvisino, in progetti o piani già approvati o in corso di esecuzione, un potenziale pericolo di impatto rilevante, predispongono uno studio di VIA con lo scopo di minimizzare il danno potenziale interrompendo le attività di realizzazione dell'intervento.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante i

fondi previsti per l'attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, dal Programma triennale per l'ambiente e con i trasferimenti alle regioni per l'adeguamento delle loro funzioni in materia di VIA.

5. Il proponente dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 4 contribuisce, con una quota fino allo 0,5 per cento del costo totale dell'intervento, da devolversi all'Agenzia competente contestualmente al deposito dello studio di impatto, alle spese necessarie per l'istruttoria di VIA.

ALLEGATO A.  
(articolo 2)

## PROGETTI OBBLIGATORIAMENTE SOGGETTI A VIA

### A - AGRICOLTURA.

1. Allevamenti zootecnici classificati come insediamenti produttivi, legge 10 maggio 1976, n. 319, e deliberazione del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 14 febbraio 1977 (+)(oo);

### B - INDUSTRIA ESTRATTIVA.

1) Impianti per l'estrazione di amianto, nonchè per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto: per i prodotti di amianto-cemento, per una produzione annua di 20.000 tonnellate di prodotti finiti; per le guarnizioni da attrito, una produzione annua di oltre 50 tonnellate di prodotti finiti e, per gli altri impieghi dell'amianto, un'utilizzazione annua di oltre 200 tonnellate (+) (o).

2) Attività di estrazione di minerali diversi da quelli metallici ed energetici, come marmo, sabbia, ghiaia, argilla, sale, scisto, fosfati, potassa (oo).

3) Trivellazioni in profondità escluse quelle intese a studiare la stabilità del suolo e in particolare:

trivellazioni geotermiche;

trivellazioni per lo stoccaggio dei residui nucleari (oo).

4) Estrazione di carbon fossile e di lignite in coltivazioni in sotterraneo e a cielo aperto (oo).

5) Estrazione di torba (oo).

6) Estrazione di petrolio (oo).

7) Estrazione di gas naturale (oo).

8) Estrazione di minerali metallici (oo).

9) Estrazione di scisti bituminosi (oo).

10) Estrazione di minerali non energetici (senza minerali metallici) a cielo aperto (oo).

11) Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petroli, di gas naturale, e di minerali metallici nonchè di scisti bituminose (oo).

12) Cokerie (distillazione a secco del carbone) (oo).

13) Impianti destinati alla fabbricazione di cemento, gesso e calce (+)(oo).

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## C - INDUSTRIA ENERGETICA.

- 1) Raffinerie di petrolio greggio (+)(o).
- 2) Impianti di gassificazione e liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone e di scisti bituminosi (o).
- 3) Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 100 MW (o).
- 4) Centrali nucleari e altri reattori nucleari (o).
- 5) Impianti per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari (oo).
- 6) Impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati (oo).
- 7) Impianti destinati alla raccolta, trattamento, stoccaggio (definitivo o temporaneo), eliminazione definitiva di residui radioattivi (o).
- 8) Impianti per il trasporto di energia elettrica tramite linee aeree con tensione superiore a 40 kw e lunghezza superiore ad 1 chilometro (oo).
- 9) Impianti per il trasporto di olio e gas.

## D - LAVORAZIONE DEI METALLI.

- 1) Acciaierie di prima fusione della ghisa e dell'acciaio (+)(o).
- 2) Stabilimenti siderurgici, comprese le fonderie; fucine, trafilerie e laminatoi (salvo quelli compresi dal punto D.1) (oo).

## E - FABBRICAZIONE DEL VETRO (oo).

- 1) Produzione del vetro tecnico, industriale, di fibre e lana di vetro.

## F - INDUSTRIA CHIMICA.

- 1) Impianti chimici integrati (+) (o) (\*).
- 2) Impianti di stoccaggio di prodotti petrolchimici e chimici (\*) (oo).
- 3) Produzione di pesticidi e prodotti chimici per l'agricoltura, di prodotti farmaceutici, di mastici, pitture, vernici, di inchiostri da stampa, di elastomeri e perossidi (+) (oo) (\*).

## G - INDUSTRIA DEI TESSILI, DEL CUOIO, DEL LEGNO E DELLA CARTA.

- 1) Stabilimenti per la concia e l'allumatura (\*) (oo).
- 2) Stabilimenti per la tintura di fibre (oo).
- 3) Fabbricazione di pasta per carta e cartone (oo).
- 4) Impianti per la produzione e lavorazione di cellulosa (oo).

**H - INDUSTRIA DELLA GOMMA.**

1) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri (+) (oo).

**I - PROGETTI DI INFRASTRUTTURE.**

1) Costruzione di autostrade, superstrade, strade statali, tangenziali urbane, ferrovie, centri di interscambio merci (o).

2) Aeroporti con piste di decollo ed atterraggio pavimentate (o) (oo).

3) Porti commerciali marittimi e per la navigazione interna; vie per la navigazione interna (o)(oo).

4) Infrastrutture di trasporto passeggeri a carattere prevalentemente urbano su sede propria (oo).

5) Porti turistici marittimi, fluviali e lacuali (oo).

6) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole (oo).

7) Impianti meccanici di risalita e teleferiche (oo).

8) Piste da sci (oo).

9) Grandi opere urbane (ospedali, fiere, centri direzionali, interporti, mercati all'ingrosso, centri commerciali) (oo).

**M - IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DEI RESIDUI.**

1) Impianti di smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi mediante incenerimento, trattamento chimico e stoccaggio a terra (o).

2) Impianti di incenerimento e discariche controllate di rifiuti solidi e liquidi, urbani e assimilabili (+) (oo).

3) Impianti di riciclaggio e recupero di rifiuti solidi e liquidi urbani, assimilabili e speciali.

4) Impianti per la depurazione delle acque e trattamento dei fanghi (superiore a 300.000 ab/eq.) (+) (oo).

5) Deposito dei fanghi (+) (oo).

**N - ALTRI PROGETTI (oo).**

1) Villaggi di vacanza e attrezzature ricettive.

2) Piste permanenti per corse e prove di automobili e motociclette, comprese le piste per motocross e autocross.

**O - MODIFICA DEI PROGETTI CHE FIGURANO NELL'ALLEGATO B.**



ALLEGATO B.  
(articolo 2)

PROGETTI SOGGETTI A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE  
NEL CASO SUPERINO LE SOGLIE DEFINITE  
DALLE NORME ATTUATIVE

A - AGRICOLTURA.

- 1) Unità di allevamento intensivo di bestiame.
- 2) Piscicoltura di salmonidi (oo).
- 3) Progetti volti a destinare terre incolte o estensioni seminaturali alla coltivazione agricola intensiva (oo).
- 4) Progetti di idraulica agricola (drenaggio, irrigazione, eccetera) (oo).
- 5) Disboscamenti, interventi volti alla gestione e sfruttamento dei boschi (oo).
- 6) Interventi di bonifica (oo).

B - INDUSTRIA ESTRATTIVA.

- 1) Trivellazioni per l'approvvigionamento di acqua (oo).

C - INDUSTRIA ENERGETICA.

- 1) Impianti industriali per la produzione di energia elettrica tramite centrali termiche, idroelettriche, geotermiche e solari (oo).
- 2) Impianti per la produzione di vapore e acqua calda (oo).
- 3) Impianti per il trasporto di vapore ed acqua calda (oo).
- 4) Stoccaggio di petrolio e gas naturale (oo) (\*).
- 5) Stoccaggio di carbone.

D - LAVORAZIONE DEI METALLI.

- 1) Impianti di produzione, compresa la fusione, affinazione, filatura e laminatura di metalli non ferrosi, salvo i metalli preziosi (oo).
- 2) Imbutitura, tranciatura di pezzi di notevoli dimensioni (oo).
- 3) Trattamento in superficie e rivestimento dei metalli (oo).
- 4) Costruzione di caldaie, serbatoi e altri pezzi di lamiera (oo).
- 5) Costruzione e montaggio di autoveicoli e costruzione dei relativi motori (oo).
- 6) Cantieri navali (oo).
- 7) Impianti per la costruzione e la riparazione di aeromobili (oo).

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 8) Costruzione di materiale ferroviario (oo).
- 9) Imbutitura di fondo con esplosivi (oo).
- 10) Impianti di arrostimento e sinterizzazione di minerali metallici (oo).
- 11) Costruzione di motori, generatori, trasformatori, interruttori ed altro materiale elettrico e dielettrico.

## E - LAVORAZIONE DEL VETRO (oo).

- 1) Produzione di vetro piano e cavo.
- 2) Produzione di mole e altri corpi abrasivi.

## F - INDUSTRIA CHIMICA.

- 1) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici (se non compresi nell'Allegato A).
- 2) Produzione di saponi e detergenti sintetici, di prodotti per l'igiene del corpo e di profumeria.

## G - INDUSTRIA DEI PRODOTTI ALIMENTARI.

- 1) Impianti per la macellazione di animali.
- 2) Fabbricazione di grassi vegetali e animali (oo).
- 3) Fabbricazione di conserve di prodotti animali e vegetali (oo).
- 4) Fabbricazione di prodotti lattiero-caseari (oo).
- 5) Industria della birra e del malto (oo).
- 6) Fabbricazione di dolciumi e sciroppi (oo).
- 7) Industria per la produzione della fecola (oo).
- 8) Stabilimenti per la produzione di farine di pesce e di olio di pesce (oo).
- 9) Zuccherifici (oo).
- 10) Trasformazione industriale della carne.
- 11) Molitura di cereali.
- 12) Industria dei prodotti amidacei.
- 13) Industria dei prodotti alimentari per zootecnia.
- 14) Industria dell'alcool etilico, di acquaviti e di liquori.

## H - INDUSTRIA DEI TESSILI, DEL CUIOIO, DEL LEGNO E DELLA CARTA.

- 1) Officine di lavaggio, sgrassaggio e imbianchimento della lana (oo).
- 2) Finissaggio di prodotti tessili.
- 3) Fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati (oo).

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## I - INDUSTRIA DELLA GOMMA.

- 1) Ricostruzione di pneumatici, vulcanizzazione e riparazione di pneumatici.
- 2) Industria dei prodotti delle materie plastiche.

## L - INDUSTRIE MANIFATTURIERE DIVERSE.

- 1) Servizi industriali di lavanderia, tintoria ed affini.
- 2) Sviluppo e stampa di prodotti fotografici e cinematografici.
- 3) Produzione di prodotti in ceramica.
- 4) Produzione di materiali da costruzione.

## M - PROGETTI DI INFRASTRUTTURE.

- 1) Installazione di acquedotti a lunga distanza (oo).
- 2) Opere per l'attrezzatura di zone industriali (oo).
- 3) Opere di canalizzazione e regolazione di corsi d'acqua (oo).
- 4) Altre strade non comprese nell'Allegato A.
- 5) Espansioni residenziali.

## N - IMPIANTI DI DIMENSIONE RIDOTTA PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE E TRATTAMENTO DEI FANGHI (+) (oo).

## O - ALTRI PROGETTI.

- 1) Stoccaggio di rottami di ferro.
- 2) Banci di prova per motori, turbine e reattori.
- 3) Fabbricazione di fibre minerali artificiali.
- 4) Fabbricazione, condizionamento, carico e messa in cartucce di materiali esplosivi.

---

(o) Allegato I della Direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985.

(oo) Allegato II della Direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985.

(\*) Allegato II della Direttiva 82/501/CEE del 24 giugno 1982.

(+) Decreto del Ministro della sanità del 19 novembre 1981.